

Gazzetta ufficiale

L 461

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

27 dicembre 2021

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea 1

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione, del 18 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione ⁽¹⁾ 2
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione ⁽¹⁾ 13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione ⁽¹⁾	30
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308 della Commissione, del 22 dicembre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ⁽¹⁾	40

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi.....	78
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 2021, è entrato in vigore il 2 dicembre 2021.

⁽¹⁾ GUL 452 del 16.12.2021, pag. 3.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2304 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2021

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Taluni paesi terzi richiedono che i prodotti biologici di origine animale siano ottenuti senza l'uso di antibiotici. Al fine di agevolare l'accesso ai mercati di tali paesi, gli operatori o i gruppi di operatori dell'Unione che intendono esportare detti prodotti dovrebbero essere in grado di dimostrare mediante un documento ufficiale che non sono stati utilizzati antibiotici.
- (2) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo devono rilasciare un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività e che rispetti detto regolamento. Al fine di certificare che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici, l'operatore o il gruppo di operatori dovrebbe avere la possibilità di chiedere a tali autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità di controllo o agli organismi di controllo di rilasciare un certificato complementare. È opportuno stabilire il modello di tale certificato complementare.
- (3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione

Su richiesta di un operatore o di un gruppo di operatori già in possesso di un certificato di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la pertinente autorità competente oppure, ove del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente rilascia un certificato complementare attestante che l'operatore o il gruppo di operatori ha ottenuto prodotti biologici di origine animale senza l'uso di antibiotici, se tale certificato è necessario ai fini dell'esportazione di detti prodotti dall'Unione. Il modello del certificato complementare figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

**CERTIFICATO COMPLEMENTARE ATTESTANTE IL NON USO DI ANTIBIOTICI NELLA
PRODUZIONE BIOLOGICA DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE AI FINI DELL'ESPORTAZIONE**

1. Numero di documento:	2. <i>(selezionare)</i> — Operatore — Gruppo di operatori
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente oppure, ove del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:
5. Numero di documento del certificato fornito all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in conformità all'allegato VI dello stesso regolamento:	
Il presente certificato è stato rilasciato per attestare che l'operatore o il gruppo di operatori <i>(selezionare)</i> ha ottenuto i seguenti prodotti biologici di origine animale senza l'uso di antibiotici: 1. 2. 3.	
6. Data, luogo: Nome e firma per conto dell'autorità competente oppure, ove del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:	7. Certificato complementare valido dal... <i>[inserire la data]</i> al... <i>[inserire la data]</i>

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2305 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2021**

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, lettera h), l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i controlli ufficiali negli Stati membri intesi a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione devono essere effettuati ai posti di controllo frontaliери in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
- (2) L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 specifica le categorie di animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi sulle quali le autorità competenti devono effettuare i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliери di primo ingresso nell'Unione. I prodotti biologici e i prodotti in conversione di cui all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 in virtù di tale disposizione del regolamento (UE) 2018/848. Inoltre i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono rientrare nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 anche in virtù di atti o norme di cui a tale disposizione diversi dall'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Analogamente, i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono anche rientrare nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625, purché soddisfino le pertinenti prescrizioni.
- (3) In conformità dell'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, gli animali e le merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери. L'articolo 3, punto 24), del regolamento (UE) 2017/625 definisce il «rischio» facendo riferimento agli effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, ma non in relazione alla qualità degli alimenti. Si può considerare che i prodotti biologici e i prodotti in conversione che entrano nell'Unione comportino un basso rischio o non comportino alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l'ambiente se non rientrano nelle categorie di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a)

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1).

a e), del regolamento (UE) 2017/625, o nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, in conformità rispettivamente dell'articolo 126 o dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625 o della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), di tale regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali e delle merci nell'Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra. È pertanto opportuno esentare tali prodotti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.

- (4) I controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери in conformità del presente regolamento dovrebbero essere effettuati presso il punto di immissione in libera pratica nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali tali controlli sono effettuati. La Commissione dovrebbe tenere aggiornato l'elenco dei punti di immissione in libera pratica nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽³⁾ permette alle autorità competenti dei posti di controllo frontaliери di consentire l'esecuzione di controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliери sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 e sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), di tale regolamento. Analogamente, il regolamento delegato (UE) 2019/2123 consente alle autorità competenti di eseguire controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliери sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 non si applica tuttavia alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 se si tratta di prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.
- (6) Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2123 alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 che sono prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, è necessario ampliarne l'ambito di applicazione. Dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni nel regolamento delegato (UE) 2019/2123 per stabilire i casi e le condizioni in cui è possibile eseguire i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliери in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.
- (7) Al fine di agevolare la rapida movimentazione di animali e merci che entrano nell'Unione, dovrebbe essere consentito alle autorità competenti dei posti di controllo frontaliери di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale, prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio, di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, in conformità del capo II del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽⁵⁾, anche nel caso in cui tali merci siano prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliери (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.
- (9) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

- a) i casi e le condizioni in cui determinati prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell'Unione e che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l'ambiente sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere effettuati per verificare la conformità alle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- b) il luogo in cui devono essere effettuati i controlli ufficiali per i prodotti di cui alla lettera a) destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione; e
- c) le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1. «prodotto biologico»: un prodotto come definito all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2018/848;
2. «prodotto in conversione»: un prodotto come definito all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 3

Prodotti biologici e prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

I seguenti prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell'Unione sono esenti da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione:

- a) i prodotti biologici e i prodotti in conversione diversi da quelli che rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625; e
- b) i prodotti biologici e i prodotti in conversione che rientrano nella categoria di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, diversi da quelli in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite condizioni o misure con atti adottati in conformità rispettivamente dell'articolo 126 o dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, o in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite condizioni o misure in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), di tale regolamento.

Articolo 4

Luogo dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

1. Per quanto riguarda i prodotti biologici e i prodotti in conversione di cui all'articolo 3 destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali in conformità del paragrafo 1, indicandone il nome, l'indirizzo e i recapiti.

La Commissione tiene aggiornato l'elenco di tali punti di immissione in libera pratica nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dei punti di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 1 dispongano della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente del sistema Traces.

Articolo 5

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123

Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 è così modificato:

1. l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è così modificata:

i) è inserito il seguente punto i bis):

«i bis) partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).»;

ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, compresi quelli che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliere sulle partite di:

i) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;

2. prima del capo I è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1. «controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/625;

2. «controlli fitosanitari»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625;

3. «controlli dei prodotti biologici»: i controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461, 27.12.2021, del ..., pag. 13).»;

3. l'articolo 2 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I controlli di identità e fisici per la verifica della conformità alla normativa dell'Unione relativa alla sicurezza alimentare, alla sicurezza dei mangimi e alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verificano le seguenti condizioni:»;

- b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le autorità competenti possono eseguire i seguenti controlli ufficiali presso un punto di controllo indicato nel DSCE diverso dal posto di controllo frontaliero, salvo qualora nel riquadro 30 del certificato di ispezione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 («certificato di ispezione») sia stata spuntata la casella «La partita non può essere immessa in libera pratica»:

- a) controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), del presente regolamento;
- b) controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;

4. è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Condizioni per l'esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848

1. Le autorità competenti possono eseguire controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo indicato nel certificato di ispezione diverso dal posto di controllo frontaliero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici è stato indicato nel certificato di ispezione dall'operatore responsabile della partita al momento della notifica preventiva in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (*) o dall'autorità competente del posto di controllo frontaliero;
- b) i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;
- c) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel riquadro 26 del certificato di ispezione la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;

- d) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita a un punto di controllo per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici o per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici, a seconda dei casi;
- e) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici notifica l'arrivo della partita all'autorità competente del punto di controllo responsabile dei controlli dei prodotti biologici inserendo il certificato di ispezione nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces);
- f) l'operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;
- g) l'operatore si è assicurato che le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i *bis*, e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata del certificato di ispezione;
- h) l'operatore ha indicato il numero di riferimento del certificato di ispezione nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale certificato a disposizione delle autorità doganali come indicato all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

2. La prescrizione che una copia autenticata del certificato di ispezione di cui al paragrafo 1, lettera g), accompagni la partita non si applica nel caso in cui tale certificato sia stato rilasciato nel sistema Traces dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del paese terzo in conformità al regolamento delegato (UE) 2021/2306 o sia stato caricato nel sistema Traces dall'operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che corrisponde all'originale del certificato di ispezione.

- (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461, 27.12.2021, del ..., pag. 30).»;

5. l'articolo 3 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:»;

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a verificarsi una delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

- a) l'operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;
- b) nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.

4. Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 3, le autorità competenti del posto di controllo frontaliere responsabili dei controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliere responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.»;

6. l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui alle lettere a) e b) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

«4. In relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti di cui al paragrafo 1, lettera c), i controlli di identità e fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliere se, oltre a una delle condizioni di cui al paragrafo 2, si verificano le seguenti condizioni:

a) l'operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;

b) nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliere sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliere hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.

5. Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliere responsabili dei controlli fitosanitari registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliere responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.»;

7. all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. In relazione alle partite trasferite a un punto di controllo per l'esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del punto di controllo:

a) confermano l'arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere responsabili dei controlli dei prodotti biologici tramite il sistema Traces;

b) registrano nel certificato di ispezione i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici e la decisione in merito alla partita in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.»;

8. all'articolo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), che entrano nell'Unione possono essere eseguiti.»;

9. l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto v):

«v) per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere trasportate dall'operatore a un punto di controllo per l'esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli articoli 2, 2 bis, 4 e 5.».

Articolo 6

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2124

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto ii bis):

«ii bis) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui ai punti i) e ii) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).»;

2. all'articolo 6, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'operatore responsabile della partita si assicura che l'imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e ii bis), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:».

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2306 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2021****che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b), l'articolo 48, paragrafo 4, e l'articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell'Unione sulla produzione biologica o a norme di produzione e di controllo equivalenti di un paese terzo di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento, che sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽²⁾, oppure se è stato sottoposto a controlli da parte di un'autorità di controllo o un organismo di controllo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di verificare se i prodotti importati sono conformi al regolamento (UE) 2018/848, ciascuna partita dovrebbe essere accompagnata da un certificato di ispezione rilasciato, a seguito di verifiche pertinenti della partita stessa, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del paese terzo. Tali verifiche dovrebbero sempre comprendere controlli documentali e, a seconda del rischio, controlli fisici della partita.
- (3) È necessario stabilire norme riguardanti il contenuto del certificato di ispezione, le modalità del suo rilascio e i mezzi tecnici a tal fine utilizzati. Tali norme dovrebbero anche riguardare gli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda l'estratto del certificato di ispezione.
- (4) I controlli ufficiali eseguiti sui prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o come prodotti in conversione per verificarne la conformità al regolamento (UE) 2018/848 rientrano tra i controlli ufficiali effettuati a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- (5) È necessario stabilire norme supplementari per chiarire i criteri e le condizioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali prima dell'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Tali norme dovrebbero riguardare anche i prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) È opportuno stabilire alcune norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le partite vincolate a regimi doganali speciali.
- (7) È inoltre opportuno stabilire gli obblighi delle autorità di controllo e degli organismi di controllo che rilasciano il certificato di ispezione in caso di indisponibilità del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (8) È inoltre necessario stabilire norme relative alle situazioni in cui le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dei paesi terzi sono tenuti a svolgere un'indagine a seguito di una notifica di casi di sospetta o accertata non conformità al regolamento (UE) 2018/848 rilevati durante la verifica della partita da parte dell'autorità competente degli Stati membri.
- (9) L'uso da parte delle autorità competenti degli Stati membri del sigillo elettronico qualificato nell'ambito del sistema Traces per il rilascio del certificato di ispezione nei paesi terzi e per la vidimazione di tale certificato, come pure per il rilascio degli estratti del certificato stesso, potrebbe non essere possibile prima del 1° luglio 2022. È pertanto necessario stabilire disposizioni transitorie, applicabili fino al 30 giugno 2022, per l'uso di certificati di ispezione in formato cartaceo recanti firma autografa, e dei relativi estratti, in alternativa all'uso di certificati di ispezione elettronici, e relativi estratti, muniti di un sigillo elettronico qualificato.
- (10) Attualmente le norme relative al certificato di ispezione e ai suoi estratti ai fini del regolamento (CE) n. 834/2007 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ⁽⁷⁾ stabiliscono norme ai fini del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (11) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative:

- a) alla verifica nei paesi terzi delle partite di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione e al rilascio del certificato di ispezione;
- b) ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; e

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).

- c) alle azioni che le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dei paesi terzi devono adottare in caso di non conformità sospetta o accertata al regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «partita»: la partita, quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, di prodotti destinati all'immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; nel caso di prodotti biologici e di prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305, si intende tuttavia il quantitativo di prodotti classificati con uno o più codici della nomenclatura combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo;
- (2) «posto di controllo frontaliere»: il posto di controllo frontaliere quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;
- (3) «punto di immissione in libera pratica»: il punto di immissione in libera pratica per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305;
- (4) «punto di controllo»: il punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliere quale definito all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
- (5) «controllo documentale»: il controllo documentale quale definito all'articolo 3, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625;
- (6) «controllo di identità»: il controllo di identità quale definito all'articolo 3, punto 42, del regolamento (UE) 2017/625;
- (7) «controllo fisico»: il controllo fisico quale definito all'articolo 3, punto 43, del regolamento (UE) 2017/625;
- (8) «sigillo elettronico qualificato»: il sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

Articolo 3

Verifica nel paese terzo

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 verifica la partita conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione ⁽⁹⁾.
2. Ai fini degli articoli 48 e 57 del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente verifica la partita per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme di produzione e le misure di controllo accettate come equivalenti. Tale verifica comprende controlli documentali sistematici e, se del caso, in base a una valutazione del rischio, controlli fisici, prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).

3. Ai fini dei paragrafi da 2 a 5, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente è:
 - a) un'autorità di controllo o un organismo di controllo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 che ha ottenuto il riconoscimento per i prodotti interessati e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui è stata effettuata l'ultima operazione ai fini della preparazione; oppure
 - b) un'autorità di controllo designata o un organismo di controllo designato da un'autorità competente di un paese terzo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848, di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui è stata effettuata l'ultima operazione ai fini della preparazione.
4. La verifica di cui al paragrafo 2 è svolta:
 - a) dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del produttore o del trasformatore del prodotto in questione; oppure
 - b) se l'operatore o il gruppo di operatori che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848 è diverso dal produttore o dal trasformatore del prodotto, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione.
5. I controlli documentali di cui al paragrafo 2 verificano:
 - a) la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti;
 - b) che il volume dei prodotti inclusi nella partita sia in linea con i controlli del bilancio della massa dei rispettivi operatori secondo la valutazione effettuata dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo;
 - c) i documenti di trasporto pertinenti e i documenti commerciali (comprese le fatture) dei prodotti;
 - d) in caso di prodotti trasformati, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti siano stati prodotti da operatori o gruppi di operatori certificati in un paese terzo da un'autorità di controllo o un organismo di controllo che abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 o di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 o da un paese terzo riconosciuto ai sensi degli articoli 47 o 48 del regolamento (UE) 2018/848, oppure siano stati prodotti e certificati nell'Unione a norma di tale regolamento.

Tali controlli documentali si basano su tutti i documenti pertinenti, compreso il certificato degli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, i registri delle ispezioni, il piano di produzione del prodotto in questione e i registri tenuti dagli operatori o dai gruppi di operatori, i documenti di trasporto disponibili, i documenti commerciali e finanziari e qualsiasi altro documento ritenuto pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.

Articolo 4

Rilascio del certificato di ispezione

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo che ha verificato la partita conformemente all'articolo 3 rilascia un certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 5 per ogni partita prima che questa lasci il paese terzo di esportazione o di origine.
2. Se ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione per le partite contenenti prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 solo dopo aver acquisito la documentazione completa della tracciabilità e aver ricevuto e valutato i risultati delle analisi dei campioni prelevati dalla partita conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del suddetto regolamento delegato.

*Articolo 5***Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces**

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo rilascia nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) il certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato e compila i riquadri da 1 a 18 di tale certificato.
2. Al momento del rilascio del certificato di ispezione, l'organismo di controllo o l'autorità di controllo carica nel sistema Traces tutti i documenti giustificativi, compresi:
 - a) i risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati, se del caso;
 - b) i documenti commerciali e di trasporto quali la polizza di carico, le fatture e l'elenco degli imballaggi e, se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l'itinerario redatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1698.
3. Il certificato di ispezione è rilasciato nel sistema Traces e reca un sigillo elettronico qualificato.

Se al momento del rilascio del certificato di ispezione tale sigillo non è disponibile, le informazioni relative al numero di colli indicato nel riquadro 13 e le informazioni inserite nei riquadri 16 e 17 di detto certificato, come pure i documenti di cui al paragrafo 2, sono inseriti o aggiornati nel certificato stesso entro 10 giorni dal rilascio e, in ogni caso, prima della verifica e della vidimazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 6.

4. Il certificato di ispezione è redatto:
 - a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è sito il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione, nel caso di prodotti sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;
 - b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica, nel caso di prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305.
5. In deroga al paragrafo 4, uno Stato membro può accettare certificati redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

*Articolo 6***Controlli ufficiali eseguiti sulle partite**

1. L'autorità competente presso un posto di controllo frontaliero o presso un punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi, esegue i controlli ufficiali sulle partite per la verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 come segue:
 - a) controlli documentali di tutte le partite;
 - b) controlli di identità svolti a campione; e
 - c) controlli fisici con una frequenza che varia in funzione della probabilità di non conformità al regolamento (UE) 2018/848.

I controlli documentali comprendono l'esame del certificato di ispezione, di tutti gli altri documenti giustificativi di cui all'articolo 5 e, se del caso, dei risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati.

Nel caso in cui un certificato di ispezione richieda correzioni di natura puramente materiale o redazionale, l'autorità competente può accettare che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione aggiorni le informazioni nel sistema Traces sostituendo il documento secondo la procedura disponibile nel sistema, senza modificare le informazioni del certificato iniziale relative all'identificazione della partita, alla sua rintracciabilità e alle garanzie.

2. Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 svolge sistematicamente i controlli di identità e i controlli fisici, preleva almeno un campione rappresentativo delle partite e controlla la documentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, dell'anzidetto regolamento. L'autorità competente stabilisce una procedura per il prelievo di campioni rappresentativi, adeguata alla categoria, alla quantità e all'imballaggio del prodotto.

3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 1 e, se del caso, di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide in merito a ciascuna partita. La decisione è registrata nel riquadro 30 del certificato di ispezione conformemente al modello e alle note di cui all'allegato indicando una delle alternative seguenti:

- a) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto biologico;
- b) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione;
- c) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto non biologico;
- d) la partita non può essere immessa in libera pratica;
- e) parte della partita può essere immessa in libera pratica accompagnata da un estratto del certificato di ispezione.

L'autorità competente vidima il certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

4. Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in aggiunta alle norme relative all'uso del documento sanitario comune di entrata (DSCE) da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/625 e ai punti di controllo a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e alle norme riguardanti le decisioni sulle partite di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, si applica il paragrafo 3;
- b) i controlli documentali di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri in relazione a determinati prodotti biologici e prodotti in conversione ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2123;
- c) i controlli di identità e fisici di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti presso i punti di controllo in relazione a determinati prodotti biologici e prodotti in conversione conformemente agli articoli da 2 a 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2123.

5. La decisione sulle partite adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625 rinvia a una delle alternative di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo. Se l'importatore, compilando il riquadro 23 del certificato di ispezione, ha chiesto l'assoggettamento a un regime doganale speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, la decisione in merito alle partite, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, indica il regime doganale applicabile.

La decisione registrata nel certificato di ispezione secondo la quale la partita o parte di essa non può essere immessa in libera pratica è notificata senza indugio nel sistema Traces all'autorità competente pertinente che effettua i controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625.

Se, secondo la decisione indicata nel DSCE, adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento, l'autorità competente del posto di controllo frontaliere informa l'autorità competente che ha adottato la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare il certificato di ispezione. Le autorità competenti che svolgono i controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625 forniscono inoltre all'autorità competente che ha preso la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo ogni informazione pertinente, come i risultati delle analisi di laboratorio, tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare, se del caso, il certificato di ispezione.

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

6. Se solo una parte di una partita è immessa in libera pratica, la partita è suddivisa in diversi lotti prima dell'immissione. Per ciascun lotto, l'importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 e lo presenta tramite il sistema Traces. L'autorità competente dello Stato membro in cui il lotto è destinato a essere immesso in libera pratica verifica il lotto e vidima l'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

7. Per le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere di cui al paragrafo 4, le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica della partita solo su presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un certificato di ispezione vidimato conformemente al paragrafo 6 in cui sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.

Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica.

Articolo 7

Regimi doganali speciali

1. Se una partita è vincolata nel regime di deposito doganale di cui all'articolo 240, paragrafo 1, o di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e tale partita subisce una o più preparazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente verifica la partita ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento anteriormente allo svolgimento della prima preparazione. L'importatore indica nel riquadro 23 del certificato di ispezione il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state vincolate al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

La preparazione di cui al primo comma è limitata ai tipi di operazioni seguenti:

- a) imballaggio o cambio dell'imballaggio; oppure
- b) apposizione, rimozione e modifica delle etichette relative alla presentazione del metodo di produzione biologico.

2. Dopo le preparazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica la partita e vidima il certificato di ispezione conformemente all'articolo 6 prima dell'immissione in libera pratica della partita.

3. Prima dell'immissione in libera pratica e dopo la verifica e la vidimazione del certificato di ispezione conformemente all'articolo 6, una partita può essere suddivisa in diversi lotti in regime di sorveglianza doganale. L'importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per ogni lotto risultante dalla suddivisione e lo presenta nel sistema Traces.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui il lotto deve essere immesso in libera pratica verifica il lotto conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e vidima l'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

5. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eseguite conformemente alle disposizioni pertinenti di cui ai capi III e IV del regolamento (UE) 2018/848.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 8

Disposizioni di emergenza in caso di indisponibilità del sistema Traces e in caso di forza maggiore

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo che rilasciano il certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 4 tengono a disposizione un modello compilabile di tale certificato conforme a quello riportato nell'allegato e tutti i documenti richiesti dal regolamento (UE) 2018/848 che possono essere caricati nel sistema Traces.

2. Qualora il sistema Traces o una delle sue funzionalità resti ininterrottamente indisponibile per più di 24 ore, gli utenti possono utilizzare, per registrare e scambiare informazioni, il modello in formato compilabile, cartaceo o elettronico, di cui al paragrafo 1.

L'autorità di controllo o l'organismo di controllo di cui al paragrafo 1 attribuisce un numero di riferimento a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico per garantire la corrispondenza con il riferimento alfanumerico attribuito dal sistema Traces una volta che il sistema è ripristinato.

Le alterazioni o le cancellature non certificate invalidano i certificati di ispezione in formato cartaceo eventualmente utilizzati.

3. Quando il sistema Traces o le sue funzionalità sono ripristinati, gli utenti usano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 per elaborare elettronicamente il certificato di ispezione e caricare i documenti di cui al paragrafo 1.

4. I certificati e i documenti elaborati conformemente al paragrafo 2 recano la dicitura «elaborato in situazione di emergenza».

5. In caso di evento di forza maggiore, si applicano i paragrafi da 1 a 4. Le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo informano inoltre senza indugio la Commissione in merito a tale evento e le autorità di controllo o gli organismi di controllo inseriscono tutte le informazioni necessarie nel sistema Traces nei 10 giorni di calendario successivi alla fine di tale evento.

6. L'articolo 5, paragrafi 4 e 5, si applica *mutatis mutandis* ai certificati e ai documenti elaborati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9

Utilizzo del certificato di ispezione e del suo estratto da parte delle autorità doganali

Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali in un punto di immissione in libera pratica conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica di una partita soltanto su presentazione di un certificato di ispezione nel cui riquadro 30 sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.

Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica.

Articolo 10

Informazioni che un'autorità competente, un'autorità di controllo o un organismo di controllo di un paese terzo deve fornire in caso di sospetta o accertata non conformità delle partite

1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest'ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo di un paese terzo svolge un'indagine. L'autorità

competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo risponde alla Commissione e allo Stato membro che ha inviato la notifica iniziale (Stato membro notificante) entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica, comunica le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell'indagine, e fornisce qualsiasi altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante, utilizzando il modello di cui all'allegato II, sezione X, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione ⁽¹²⁾.

2. L'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo fornisce qualsiasi ulteriore informazione richiesta da uno Stato membro per quanto riguarda le azioni o le misure supplementari adottate.

La Commissione o uno Stato membro può chiedere all'autorità competente, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo di mettere a disposizione senza indugio l'elenco di tutti gli operatori e di tutti i gruppi di operatori della catena di produzione biologica di cui fa parte la partita e quello delle loro autorità di controllo o dei loro organismi di controllo.

3. Se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, si applica l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1698.

Articolo 11

Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 giugno 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:

- a) nel riquadro 18, reca la firma autografa della persona autorizzata dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato e appone il timbro ufficiale;
- b) è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 giugno 2022 si applica quanto segue:

- a) il certificato di ispezione rilasciato in formato cartaceo ai sensi del paragrafo 1 è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato;
- b) il certificato di ispezione rilasciato nel sistema Traces che reca il sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, può essere vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.

3. Le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti verificano, in ogni fase del rilascio e della vidimazione del certificato di ispezione, a seconda dei casi, che le informazioni riportate sul certificato di ispezione in formato cartaceo corrispondano a quelle del certificato compilato nel sistema Traces.

Se le informazioni relative al numero dei colli fornite nel riquadro 13 o le informazioni fornite nei riquadri 16 e 17 del certificato di ispezione non compaiono nel certificato di ispezione in formato cartaceo, o se esse sono diverse da quelle indicate nel certificato presente nel sistema Traces, ai fini della verifica della spedizione e della vidimazione del certificato le autorità competenti tengono in considerazione soltanto le informazioni fornite nel sistema Traces.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).

4. Il certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1 è presentato all'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione dove la partita è sottoposta ai controlli ufficiali o all'autorità competente presso il punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi. Tale autorità competente restituisce il certificato in formato cartaceo all'importatore.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, l'estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 giugno 2022. L'estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:

- a) nel riquadro 12, è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente;
- b) nel riquadro 13, reca la firma autografa del destinatario del lotto.

L'autorità competente di cui al primo comma, lettera a), restituisce l'estratto del certificato in formato cartaceo alla persona che lo ha presentato.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è abrogato.

Tale regolamento continua tuttavia ad applicarsi ai fini della compilazione e della vidimazione dei certificati di ispezione in sospeso rilasciati prima del 1° gennaio 2022 e degli estratti dei certificati di ispezione in sospeso presentati dall'importatore prima del 1° gennaio 2022, nonché ai fini della dichiarazione del primo destinatario o del destinatario figurante nel certificato di ispezione o nell'estratto del certificato di ispezione.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

PARTE I

CERTIFICATO DI ISPEZIONE PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI E DI PRODOTTI IN CONVERSIONE
NELL'UNIONE EUROPEA

1. Autorità di controllo o organismo di controllo responsabili del rilascio	2. Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ : ☐ Conformità (articolo 46) ☐ Paese terzo equivalente (articolo 48) ☐ Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57) oppure ☐ Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale (articolo 47)
3. Numero di riferimento del certificato di ispezione	4. Produttore o preparatore del prodotto
5. Esportatore	6. Operatore che acquista o vende il prodotto senza immagazzinarlo né manipolarlo fisicamente
7. Autorità di controllo o organismo di controllo	8. Paese d'origine
9. Paese d'esportazione	10. Posto di controllo frontaliero/punto di immisione in libera pratica
11. Paese di destinazione	12. Importatore

13. Descrizione dei prodotti

Biologico o in conversione	Codice NC	Denominazione commerciale	Categoria	Numero di colli	Numero del lotto	Peso netto
14. Numero del contenitore	15. Numero del sigillo		16. Peso lordo totale			

17. Mezzo di trasporto

Modalità

Identificazione

Documento di trasporto internazionale

(¹) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

18. Dichiarazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che rilascia il certificato di cui al riquadro 1
Il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dal regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione ⁽²⁾ per la conformità (articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848) o dal regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione ⁽³⁾ per l'equivalenza (articoli 47, 48 o 57 del regolamento (UE) 2018/848) e che i prodotti sopraindicati sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/848.
Data

Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato Timbro dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo responsabile del rilascio

19. Operatore responsabile della partita

20. Notifica preventiva

Data

Ora

21. Per trasferimento verso:

22. Dati del punto di controllo

23. Regimi doganali speciali

Deposito doganale ☐

Perfezionamento attivo ☐

Nome e indirizzo dell'operatore responsabile per il regime/i regimi doganale/i:

Autorità di controllo o organismo di controllo che certifica l'operatore responsabile per il regime/i regimi doganale/i:

☐ Verifica della partita prima dell'assoggettamento al regime/ai regimi doganale/i

Informazioni supplementari:

Autorità e Stato membro:

Data:

Nome e firma della persona autorizzata

Numero di riferimento della dichiarazione in dogana di assoggettamento al regime/ai regimi doganale/i

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).

24. Primo destinatario nell'Unione europea

25. Controllo dell'autorità competente pertinente

Controlli documentali

- ☐ Soddisfacenti
☐ Non soddisfacenti

Selezionato per controlli di identità e fisici

- ☐ Sì
☐ No

Autorità e Stato membro:

Data:

Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato

26. Per trasferimento dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo:

- ☐ Sì ☐ No

27. Dati del punto di controllo

28. Mezzo di trasporto dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo

29. Controlli di identità e fisici

Controlli di identità

- ☐ Soddisfacenti
☐ Non soddisfacenti

Controlli fisici

- ☐ Soddisfacenti
☐ Non soddisfacenti

Prova di laboratorio ☐ Sì ☐ No

Risultato della prova ☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente

30. Decisione dell'autorità competente pertinente

- ☐ Da immettere in libera pratica come prodotto biologico
☐ Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione
☐ Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico
☐ La partita non può essere immessa in libera pratica
☐ Parte della partita può essere immessa in libera pratica
-

Informazioni supplementari:

Autorità presso il posto di controllo frontaliero/punto di controllo/punto di immissione in libera pratica e Stato membro:

Data:

Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato

31. Dichiarazione del primo destinatario

Il sottoscritto conferma che, al ricevimento dei prodotti, l'imballaggio o il contenitore e, se del caso, il certificato di ispezione sono:

- ☐ conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848; oppure
- ☐ non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.

Nome e firma della persona autorizzata

Data:

PARTE II

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO DI ISPEZIONE

I riquadri da 1 a 18 devono essere compilati a cura dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo pertinente del paese terzo.

Riquadro 1: nome, indirizzo e codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 o di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 o di un'autorità di controllo o organismo di controllo designati da un'autorità competente di un paese terzo di cui all'articolo 47 o 48 dell'anzidetto regolamento. Tale autorità di controllo o organismo di controllo compila anche i riquadri da 2 a 18.

Riquadro 2: questo riquadro indica le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 pertinenti per il rilascio e l'uso del presente certificato; indicare la disposizione pertinente.

Riquadro 3: numero del certificato assegnato automaticamente dal sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).

Riquadro 4: nome e indirizzo dell'operatore o degli operatori che hanno prodotto o trasformato i prodotti nel paese terzo menzionato al riquadro 8.

Riquadro 5: nome e indirizzo dell'operatore che esporta i prodotti dal paese menzionato nel riquadro 9. L'esportatore è l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848 sui prodotti menzionati al riquadro 13 e che sigilla i prodotti in imballaggi o contenitori adeguati a norma dell'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 6: se del caso, inserire il nome e l'indirizzo di uno o più operatori che acquistano o vendono il prodotto senza immagazzinarlo o manipolarlo fisicamente.

Riquadro 7: nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi di controllo oppure dell'autorità o delle autorità di controllo cui compete la sorveglianza della conformità della produzione o della trasformazione dei prodotti alle norme di produzione biologica nel paese menzionato al riquadro 8.

Riquadro 8: per paese d'origine si intende il paese o i paesi in cui il prodotto è stato prodotto/coltivato o trasformato.

Riquadro 9: per paese d'esportazione si intende il paese in cui il prodotto ha subito l'ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848 ed è stato sigillato in imballaggi o contenitori adeguati.

Riquadro 10: nel caso di partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, indicare il nome o il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione in cui sono eseguiti i controlli ufficiali conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽⁴⁾.

Nel caso di partite esentate da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione ⁽⁵⁾, indicare il nome e il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al punto di immissione in libera pratica nell'Unione europea, a seconda dei casi, in cui vengono effettuati i controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione.

Le informazioni di questo riquadro possono essere aggiornate dall'importatore o dal suo rappresentante prima dell'arrivo della partita al posto di controllo frontaliere o al punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi.

Riquadro 11: per paese di destinazione si intende il paese del primo destinatario nell'Unione europea.

Riquadro 12: nome, indirizzo e codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI), quale definito all'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ⁽⁶⁾ della Commissione, dell'importatore, quale definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ⁽⁷⁾ che presenta la partita per l'immissione in libera pratica per proprio conto o tramite un rappresentante.

Riquadro 13: descrizione dei prodotti, che include:

- l'indicazione se i prodotti sono biologici o in conversione;
- il codice (se possibile, a 8 cifre) della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁸⁾ per i prodotti interessati;
- la denominazione commerciale;
- la categoria del prodotto conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione ⁽⁹⁾;
- il numero di colli (numero di scatole, cartoni, sacchi, secchi ecc.);
- il numero del lotto; e
- il peso netto.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).

⁽⁸⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

Riquadro 14: numero del contenitore (facoltativo).

Riquadro 15: numero del sigillo (facoltativo).

Riquadro 16: peso lordo totale espresso nelle unità appropriate (kg, litri ecc.).

Riquadro 17: mezzi di trasporto utilizzati dal paese d'origine fino all'arrivo del prodotto al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica per la verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione.

Modalità di trasporto: aereo, nave, ferrovia, autocarro, altro.

Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto su strada il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio.

In caso di trasporto via traghetto, indicare l'identificazione dell'autocarro e del traghetto.

Riquadro 18: dichiarazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che rilascia il certificato. Scegliere il regolamento delegato della Commissione pertinente. La firma autografa della persona autorizzata e il timbro sono prescritti solo nel caso di certificati di ispezione rilasciati in formato cartaceo fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.

Riquadro 19: nome, indirizzo e codice EORI, quale definito all'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dell'operatore responsabile della partita, quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307. Da compilare a cura dell'importatore indicato nel riquadro 12, se l'operatore responsabile della partita è diverso da tale importatore.

Riquadro 20: nel caso di una partita di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, indicare la data e l'ora previste di arrivo al posto di controllo frontaliero.

Nel caso di una partita di prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305, indicare la data e l'ora previste di arrivo al punto di immissione in libera pratica conformemente a tale regolamento.

Riquadro 21: da compilare a cura dell'importatore o, se del caso, dell'operatore responsabile della partita, per chiedere il trasferimento dei prodotti verso un punto di controllo nell'Unione per ulteriori controlli ufficiali, se la partita è selezionata per controlli di identità e fisici dalle autorità competenti al posto di controllo frontaliero. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 22: indicare il nome del punto di controllo nello Stato membro in cui i prodotti devono essere trasferiti per i controlli di identità e fisici se le autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero hanno selezionato la partita per tali controlli. Da compilare a cura dell'importatore o, se del caso, dell'operatore responsabile della partita. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 23: da compilare a cura dell'autorità competente pertinente e dell'importatore.

Da compilare, nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero.

La firma autografa della persona autorizzata è obbligatoria nel caso di certificati di ispezione vidimati su carta fino al 30 giugno 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.

Riquadro 24: nome e indirizzo del primo destinatario nell'Unione europea. Da compilare a cura dell'importatore.

Riquadro 25: da compilare a cura dell'autorità competente dopo l'esecuzione dei controlli documentali a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306. Se i controlli documentali non sono soddisfacenti, compilare il riquadro 30.

L'autorità deve indicare se la partita è selezionata per controlli di identità e fisici.

La firma della persona autorizzata/il sigillo elettronico qualificato è obbligatoria/o solo se l'autorità competente è diversa dall'autorità indicata nel riquadro 30. La firma autografa della persona autorizzata è obbligatoria solo nel caso di certificati di ispezione vidimati su carta fino al 30 giugno 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.

Riquadro 26: da compilare a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero se la partita è selezionata per controlli di identità e fisici e se la partita può essere trasferita al punto di controllo per ulteriori controlli ufficiali. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 27: in caso di trasferimento verso un punto di controllo, indicare il nome del punto di controllo nello Stato membro verso il quale le merci devono essere trasferite per i controlli di identità e fisici, i suoi recapiti e il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al punto di controllo. Da compilare a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 28: si vedano le istruzioni per il riquadro 17. Da compilare nel caso in cui la partita sia trasferita verso un punto di controllo per controlli di identità e fisici.

Riquadro 29: da compilare a cura dell'autorità competente nel caso in cui i prodotti siano selezionati per controlli di identità e fisici.

Riquadro 30: da compilare a cura dell'autorità competente, se del caso, dopo le operazioni di preparazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e in ogni caso dopo la verifica della partita ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

L'autorità competente deve selezionare l'opzione appropriata aggiungendo, se necessario, qualunque informazione supplementare ritenuta pertinente. In particolare, se è stata selezionata l'opzione «La partita non può essere immessa in libera pratica» o «Parte della partita può essere immessa in libera pratica», è necessario fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari».

Da compilare, nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero. Se la partita è trasferita verso un punto di controllo per i controlli di identità e fisici di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il riquadro deve essere compilato a cura dell'autorità competente presso tale punto di controllo.

Alla voce «Autorità presso il posto di controllo frontaliero/punto di controllo/punto di immissione in libera pratica» inserire, a seconda dei casi, il nome dell'autorità interessata.

La firma autografa della persona autorizzata è obbligatoria solo nel caso di certificati di ispezione vidimati su carta fino al 30 giugno 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.

Riquadro 31: da compilare a cura del primo destinatario al ricevimento dei prodotti dopo l'immissione in libera pratica selezionando un'opzione dopo aver effettuato i controlli di cui all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.

La firma autografa del primo destinatario è obbligatoria nel caso di certificati di ispezione vidimati su carta fino al 30 giugno 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2307 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2021****che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c) e l'articolo 43, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate destinate ad alcuni operatori dell'Unione per quanto riguarda le partite o parti di esse all'ingresso nell'Unione e dopo l'immissione in libera pratica nell'Unione. Per operatori si intendono gli importatori che presentano la partita per l'immissione in libera pratica nell'Unione, o gli operatori che agiscono per loro conto, e i primi destinatari e i destinatari che ricevono la partita o parte di essa.
- (2) Al fine di organizzare un sistema di controlli ufficiali sulle partite che garantisca la tracciabilità, l'importatore dovrebbe notificare preventivamente l'arrivo di una partita all'autorità competente e alla propria autorità di controllo o al proprio organismo di controllo presentando le informazioni pertinenti sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) È inoltre necessario stabilire norme dettagliate riguardanti il contenuto dell'estratto del certificato di ispezione e i mezzi tecnici mediante i quali esso deve essere rilasciato.
- (4) L'importatore, il primo destinatario e il destinatario dovrebbero fornire il certificato di ispezione o l'estratto del certificato di ispezione su richiesta delle autorità di controllo o degli organismi di controllo. È necessario stabilire obblighi supplementari per quanto riguarda le informazioni che l'importatore, il primo destinatario e il destinatario devono includere, rispettivamente, nella descrizione dell'unità di produzione biologica o in conversione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2018/848.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Per garantire che sia dato un seguito adeguato ai casi di non conformità, le informazioni concernenti non conformità sospette o accertate, riscontrate durante la verifica effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro su una partita, dovrebbero essere scambiate tra gli Stati membri e la Commissione utilizzando il Sistema informativo sull'agricoltura biologica.
- (6) Per quanto riguarda il certificato di ispezione e il suo estratto in formato cartaceo, vidimati su carta mediante firma autografa conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2306, è necessario stabilire norme transitorie per l'uso di tale certificato e dei suoi estratti da parte del primo destinatario e del destinatario, nonché l'obbligo che tale certificato e i suoi estratti accompagnino le merci fino alle sedi del primo destinatario e del destinatario.
- (7) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative:

- a) alle dichiarazioni e alle comunicazioni degli importatori, degli operatori responsabili delle partite, dei primi destinatari e dei destinatari che importano prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; e
- b) alla notifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri di non conformità sospette o accertate riscontrate nelle partite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 che presenta la partita per l'immissione in libera pratica nell'Unione per proprio conto o tramite un rappresentante;
- (2) «operatore responsabile della partita»: ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽¹⁾ l'importatore o una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che presenta la partita al posto di controllo frontaliere per conto dell'importatore;
- (3) «primo destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 alla quale l'importatore consegna la partita dopo l'immissione in libera pratica e che la riceve per un'ulteriore preparazione e/o commercializzazione;
- (4) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 alla quale l'importatore consegna il lotto ottenuto dalla suddivisione di una partita dopo l'immissione in libera pratica e che la riceve per un'ulteriore preparazione e/o commercializzazione;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

- (5) «partita»: la partita, quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; nel caso di prodotti biologici e di prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione ⁽⁵⁾, si intende tuttavia il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo.

Articolo 3

Notifica di arrivo preventiva

1. L'importatore o, se del caso, l'operatore responsabile della partita notifica preventivamente l'arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliere o al punto di immissione in libera pratica compilando e presentando, nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁶⁾, la parte pertinente del certificato di ispezione, conformemente al modello e alle note di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306, ai soggetti seguenti:
 - a) l'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
 - b) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'importatore.
2. Il paragrafo 1 si applica a ogni partita soggetta a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere in aggiunta alle prescrizioni relative alla notifica preventiva dell'arrivo delle partite alle autorità competenti dei posti di controllo frontaliere di cui all'articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
3. Le notifiche preventive di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro i termini minimi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione ⁽⁷⁾.

Articolo 4

Certificato di ispezione e relativo estratto

1. L'importatore e il primo destinatario compilano il certificato di ispezione nel sistema Traces nel modo seguente:
 - a) l'importatore compila nel sistema Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni eccetto quelle relative alla verifica effettuata dall'autorità competente pertinente;
-
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).
- ⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
- ⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

- b) l'importatore compila nel sistema Traces il riquadro 24 relativo al primo destinatario, inserendo le informazioni non inserite dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del paese terzo prima della verifica della partita e della vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente; e
- c) il primo destinatario compila nel sistema Traces il riquadro 31 relativo alla propria dichiarazione rilasciata al ricevimento della partita dopo la sua immissione in libera pratica.

2. Se la decisione in merito alla partita, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, indica che la partita è destinata a essere immessa in libera pratica, l'importatore riporta il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

3. Se una partita è suddivisa in diversi lotti in regime di sorveglianza doganale e prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, l'importatore compila per ciascuno dei lotti un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note di cui all'allegato del presente regolamento e lo presenta tramite il sistema Traces.

La medesima disposizione si applica se una partita è suddivisa in diversi lotti conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 dopo la verifica e la vidimazione del certificato di ispezione.

Se la decisione in merito a un lotto, registrata nell'estratto del certificato di ispezione conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, indica che il lotto deve essere immesso in libera pratica, il numero dell'estratto del certificato di ispezione è riportato nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Al ricevimento di un lotto, il destinatario compila il riquadro 13 dell'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces, confermando se, al momento del ricevimento, l'imballaggio o il contenitore e, se del caso, il certificato di ispezione sono conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.

4. L'estratto del certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il lotto deve essere immesso in libera pratica. Uno Stato membro può accettare estratti dei certificati redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

Articolo 5

Documenti contabili

Su richiesta dell'autorità competente, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo pertinenti, l'importatore, il primo destinatario o il destinatario fornisce il certificato di ispezione o, se del caso, l'estratto del certificato di ispezione in cui tali documenti sono menzionati.

Articolo 6

Descrizione delle unità di produzione e delle attività

Nella dichiarazione di un importatore relativa a una partita ai fini dell'immissione in libera pratica, la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 comprende:

- a) la sede;
- b) le attività, con l'indicazione dei punti di immissione in libera pratica nell'Unione;

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- c) qualsiasi altra struttura che l'importatore intenda utilizzare per il magazzinaggio dei prodotti importati in attesa della loro consegna al primo destinatario; e
- d) l'impegno a garantire che qualunque struttura che verrà utilizzata per il magazzinaggio dei prodotti importati sia sottoposta a controllo da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo oppure, se tali strutture di magazzinaggio sono situate in un altro Stato membro o in un'altra regione, da parte di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che abbia ottenuto il riconoscimento ai fini del controllo in tale Stato membro o regione.

Nel caso in cui la dichiarazione sia effettuata dal primo destinatario e dal destinatario, nella descrizione sono indicate anche le strutture utilizzate per il ricevimento delle partite e il loro magazzinaggio.

Articolo 7

Notifica di sospetta o accertata non conformità

Nel caso di non conformità sospette o accertate, riscontrate durante la verifica della conformità di una partita conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando il Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) e il modello di cui all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione ⁽⁹⁾. La Commissione informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo del paese terzo interessato.

Articolo 8

Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo

1. Il certificato di ispezione in formato cartaceo, vidimato mediante firma autografa conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato 2021/2306 e l'estratto in formato cartaceo del certificato di ispezione, vidimato mediante firma autografa conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento, accompagnano le merci fino ai locali del primo destinatario o del destinatario.
2. Al ricevimento del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1, il primo destinatario verifica se le informazioni in esso riportate corrispondono a quelle inserite nel medesimo certificato presente nel sistema Traces.

Se le informazioni relative al numero dei colli fornite nel riquadro 13 o le informazioni fornite nei riquadri 16 e 17 del certificato di ispezione non compaiono nel certificato di ispezione in formato cartaceo, o se esse sono diverse da quelle indicate nel certificato presente nel sistema Traces, il primo destinatario tiene in considerazione le informazioni fornite nel sistema Traces.
3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 2, il primo destinatario appone la sua firma autografa nel riquadro 31 del certificato di ispezione in formato cartaceo e invia il certificato all'importatore menzionato al riquadro 12.
4. L'importatore tiene il certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 3 a disposizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo per almeno due anni.
5. Nel caso di un estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1, al ricevimento del lotto il destinatario appone la sua firma autografa nel riquadro 13 dell'estratto.
6. Il destinatario del lotto tiene l'estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 5 a disposizione delle autorità di controllo e/o degli organismi di controllo per almeno due anni.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).

7. Per fornire alle autorità e agli organismi di controllo le informazioni di cui all'articolo 5, il primo destinatario o, se del caso, l'importatore può produrre copia del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 3. Tale copia reca la dicitura «COPIA» stampata o apposta mediante timbro.

8. Per fornire alle autorità e agli organismi di controllo le informazioni di cui all'articolo 5, il destinatario o, se del caso, l'importatore può produrre copia dell'estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 5. Tale copia reca la dicitura «COPIA» stampata o apposta mediante timbro.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

PARTE I

ESTRATTO N. ... DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI E DI PRODOTTI IN CONVERSIONE NELL'UNIONE EUROPEA

1. Autorità di controllo o organismo di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione integrale	2. Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ : ☐ Conformità (articolo 46) ☐ Paese terzo equivalente (articolo 48) ☐ Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57) oppure ☐ Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale (articolo 47)
3. Numero di riferimento del certificato di ispezione	4. Autorità di controllo o organismo di controllo
5. Importatore	6. Paese d'origine
7. Paese d'esportazione	8. Posto di controllo frontaliere/punto di controllo/punto di immissione in libera pratica
9. Paese di destinazione	10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione

11. Descrizione dei prodotti

Biologico o in conversione Codici NC Categoria Numero di colli Numero del lotto Peso netto del lotto e peso netto

della partita originale

12. Dichiarazione dell'autorità nazionale competente pertinente che verifica e vidima l'estratto del certificato.

L'estratto corrisponde al lotto sopra descritto, ottenuto mediante suddivisione di una partita accompagnata da un certificato originale di ispezione recante il numero menzionato al riquadro 3.

- ☐ Da immettere in libera pratica come prodotto biologico
- ☐ Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione
- ☐ Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico
- ☐ Il lotto non può essere immesso in libera pratica.

Informazioni supplementari:

Autorità e Stato membro:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Data:

Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato

13. Dichiarazione del destinatario del lotto

Il sottoscritto conferma che, al ricevimento dei prodotti, l'imballaggio o il contenitore e, se del caso, il certificato di ispezione sono:

- ☐ conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848; oppure
- ☐ non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.

Nome e firma della persona autorizzata

Data:

PARTE II

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Estratto n. ...: il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della partita originale.

- Riquadro 1: nome, indirizzo e codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo del paese terzo che ha rilasciato il certificato di ispezione integrale.
- Riquadro 2: questo riquadro indica le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 pertinenti per il rilascio e l'uso del presente estratto; indicare la disposizione pertinente per l'importazione della partita, cfr. riquadro 2 del certificato di ispezione integrale.
- Riquadro 3: numero del certificato di ispezione assegnato automaticamente al certificato integrale dal sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).
- Riquadro 4: nome, indirizzo e codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo responsabile dei controlli relativi all'operatore che ha suddiviso la partita.
- Riquadri 5, 6 e 7: cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di ispezione integrale.
- Riquadro 8: indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al posto di controllo frontaliere o al punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliere di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o al punto di immissione in libera pratica nell'Unione europea, a seconda dei casi, compreso il paese in cui sono effettuati i controlli ufficiali per la verifica del lotto ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽³⁾ e in cui la decisione sulla partita è registrata nel riquadro 30 del certificato di ispezione.
- Riquadro 9: per paese di destinazione si intende il paese del primo destinatario nell'Unione europea.
- Riquadro 10: destinatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nell'Unione europea.
- Riquadro 11: descrizione dei prodotti, che include:
- l'indicazione se i prodotti sono biologici o in conversione;
 - il codice (se possibile, a 8 cifre) della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁴⁾ per i prodotti interessati;
 - la categoria del prodotto conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione ⁽⁵⁾;
 - il numero di colli (numero di scatole, cartoni, sacchi, secchi ecc.);
 - il peso netto espresso nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri ecc.) e il peso netto indicato al riquadro 13 del certificato di ispezione integrale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

- Riquadro 12: da compilare a cura dell'autorità competente per ogni lotto risultante dall'operazione di suddivisione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
- L'autorità competente deve selezionare l'opzione appropriata aggiungendo, se necessario, qualunque informazione supplementare ritenuta pertinente. In particolare, se è stata selezionata l'opzione «Il lotto non può essere immesso in libera pratica», è necessario fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari».
- Da compilare, nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliere.
- La firma autografa della persona autorizzata è obbligatoria solo nel caso di estratti di certificati di ispezione vidimati su carta fino al 30 giugno 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
- Riquadro 13: da compilare a cura del destinatario al ricevimento del lotto, selezionando un'opzione dopo aver effettuato i controlli di cui all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.
- La firma autografa del destinatario è obbligatoria nel caso di estratti di certificati di ispezione vidimati su carta fino al 30 giugno 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2308 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2021****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("gli Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Polonia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in Polonia.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione, del 16 dicembre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 48).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA» (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en) (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8. (<https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).

- (6) Nel dicembre 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Santacroce in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato In questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (7) Nel dicembre 2021 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Bassa Slesia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da tali recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I.
- (8) Nel dicembre 2021 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni III interessata da tali recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I.
- (9) Infine nel dicembre 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (10) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in Polonia, tenendo anche conto dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (11) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

- Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
- Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
- Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
- Gemeinde Neu Zauche,
- Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Gühlen, Mochow und Siegadel,
- Gemeinde Spreewaldheide,
- Gemeinde Straupitz,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
- Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
- Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
- Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
- Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
- Gemeine Garzau-Garzin,
- Gemeinde Waldsiedersdorf,
- Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Reichenow-Mögelin,
- Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
- Gemeinde Oberbarnim,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
- Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
- Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

— Landkreis Barnim:

- Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
- Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
 - Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
 - Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,
 - Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großkmehlen,
 - Gemeinde Lindenau.
 - Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,
 - Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhoof, Strehlen und Blüten,
 - Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,
 - Gemeinde Gülitz-Reetz,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
 - Gemeinde Triglitz,
 - Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
 - Gemeinde Kümmernitztal mit den Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
 - Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
 - Gemeinde Meyenburg,
 - Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen
 - Gemeinde Arnsdorf,
 - Gemeinde Burkau,
 - Gemeinde Crostwitz,
 - Gemeinde Cunewalde,

- Gemeinde Demitz-Thumitz,
- Gemeinde Doberschau-Gaußig,
- Gemeinde Elsterheide,
- Gemeinde Frankenthal,
- Gemeinde Göda,
- Gemeinde Großharthau,
- Gemeinde Großnaundorf,
- Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
- Gemeinde Haselbachtal,
- Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
- Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Lichtenberg,
- Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Nebelschütz,
- Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Neukirch,
- Gemeinde Neukirch/Lausitz,
- Gemeinde Obergurig,
- Gemeinde Ohorn,
- Gemeinde Oßling,
- Gemeinde Panschwitz-Kuckau,
- Gemeinde Puschwitz,
- Gemeinde Räckelwitz,
- Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
- Gemeinde Rammenau,
- Gemeinde Schmölln-Putzkau,
- Gemeinde Schwepnitz,
- Gemeinde Sohland a. d. Spree,
- Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Bernsdorf,
- Gemeinde Stadt Bischhofswerda,
- Gemeinde Stadt Elstra,
- Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Kamenz,
- Gemeinde Stadt Lauta,
- Gemeinde Stadt Pulsnitz,
- Gemeinde Stadt Radeberg,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

- Gemeinde Steina,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
- Gemeinde Wachau,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Görlitz:
 - Gemeinde Beiersdorf,
 - Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,
 - Gemeinde Dürrhennersdorf,
 - Gemeinde Großschönau,
 - Gemeinde Großschweidnitz,
 - Gemeinde Hainewalde,
 - Gemeinde Kurort Jonsdorf,
 - Gemeinde Kottmar,
 - Gemeinde Lawalde,
 - Gemeinde Leutersdorf,
 - Gemeinde Mittelherwigsdorf,
 - Gemeinde Oderwitz,
 - Gemeinde Olbersdorf,
 - Gemeinde Oppach,
 - Gemeinde Oybin,
 - Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Schönbach,
 - Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,
 - Gemeinde Stadt Herrnhut,
 - Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,
 - Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,
 - Gemeinde Stadt Zittau,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,
 - Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Großenhain,
 - Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,

- Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
 - Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow
 - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsvdorf
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:
 - Schlemmin, Kritzow
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:
 - Matzlow-Garwitz (teilweise)
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg
 - Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow
 - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel
 - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16
 - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow
 - Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow
 - Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug
 - Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

- Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch
- Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz
- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe
- Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthien, Benthien, Tannenhof, Werder
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolou (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofoi, Petrola, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

- the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chorero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļā V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejną w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płońskim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,
- część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtuski,
- część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
- gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

- gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,
 - powiat miejski Radom,
 - gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat jasielski,
 - powiat strzyżowski,
 - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części I i II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,
 - powiat kazimierski,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
 - gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,
 - gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
 - gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
 - gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoza, Chąsno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cieladz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- powiat tomaszowski,
- powiat brzeziński,
- powiat łaski,
- powiat miejski Łódź,
- powiat łódzki wschodni,
- powiat pabianicki,
- powiat wieruszowski,
- gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
- gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Żelów w powiecie bełchatowskim,
- powiat wieluński,
- powiat sieradzki,
- powiat zduńskowski,
- gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
- powiat miejski Piotrków Trybunalski,
- gminy Masłowe, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

- gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- powiat średzki,
- miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,
- część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat miejski Legnica,
- gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
- gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszków w powiecie złotoryjskim,
- powiat lwówecki,
- gmina Ścinawa w powiecie lubińskim,
- część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
- gmina Krośnice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gminy Czempin, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiskowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Węlna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,

- gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - powiat pleszewski,
 - gmina Zagórów w powiecie śłupeckim,
 - gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
 - gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
 - powiat ostrowski,
 - powiat miejski Kalisz,
 - gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
 - gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
 - gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
 - powiat kępiński,
 - powiat ostrzeszowski,
- w województwie opolskim:
- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
 - gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
 - gminy Praszka, Gorzów Śląski w powiecie oleskim,
 - gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, miasto Brzeg, część gminy Skarbimierz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,
 - gmina Popielów w powiecie opolskim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
- gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat gorlicki,
- powiat proszowicki,
- powiat nowosądecki,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. **Slovacchia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,
- in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in part II,
- in the district of Liptovský Mikuláš – municipalities of Pribylina, Jamník, Svätý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlasy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubňa, Zemianska Ľubňa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,
- in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsúchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,
- the whole district of Banská Štiavnica,
- the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,

- Gemeinde Briesen,
- Gemeinde Jacobsdorf
- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
- Gemeinde Langewahl,
- Gemeinde Berkenbrück,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg,

- Gemeinde Golzow,
- Gemeinde Küstriner Vorland,
- Gemeinde Alt Tucheband,
- Gemeinde Reitwein,
- Gemeinde Podelzig,
- Gemeinde Gusow-Platkow,
- Gemeinde Seelow,
- Gemeinde Vierlinden,
- Gemeinde Lindendorf,
- Gemeinde Fichtenhöhe,
- Gemeinde Lietzen,
- Gemeinde Falkenhagen (Mark),
- Gemeinde Zeschdorf,
- Gemeinde Treplin,
- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Rueterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,
- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
 - Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
 - Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkenhof, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krependorf,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen:
 - Gemeinde Großdubrau,
 - Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
 - Gemeinde Königswartha östlich der B96,
 - Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
 - Gemeinde Laußnitz,
 - Gemeinde Lohsa östlich der B96,
 - Gemeinde Malschwitz,
 - Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
 - Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
 - Gemeinde Radibor östlich der B96,
 - Gemeinde Spreetal östlich der B97,
 - Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,
 - Gemeinde Stadt Weißenberg,
 - Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

- Stadt Dresden:
 - Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,
- Landkreis Görlitz:
 - Gemeinde Boxberg/O.L.,
 - Gemeinde Gablenz,
 - Gemeinde Groß Düben,
 - Gemeinde Hähnichen,
 - Gemeinde Hohendubrau,
 - Gemeinde Horka,
 - Gemeinde Kodersdorf,
 - Gemeinde Königshain,
 - Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,
 - Gemeinde Kreba-Neudorf,
 - Gemeinde Markersdorf,
 - Gemeinde Mücka,
 - Gemeinde Neißeau,
 - Gemeinde Quitzdorf am See,
 - Gemeinde Rietschen,
 - Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,
 - Gemeinde Schleife,
 - Gemeinde Schöna-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,
 - Gemeinde Schöpstal,
 - Gemeinde Stadt Bad Muskau,
 - Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,
 - Gemeinde Stadt Görlitz,
 - Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Niesky,
 - Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,
 - Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,
 - Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,
 - Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,
 - Gemeinde Trebendorf,
 - Gemeinde Vierkirchen,
 - Gemeinde Waldhufen,
 - Gemeinde Weißkeißel,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

- Gemeinde Stadt Radeburg,
- Gemeinde Thiendorf,
- Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bauerkühl,
 - Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
 - Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortschaft:
 - Dambeck (bei Ludwigslust),
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
 - Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortschaften: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf
 - Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortschaften:
 - Groß Godems, Klein Godems,
 - Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
 - Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortschaften: Ausbau Kreien,
 - Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
 - Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortschaft: Benzin,
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Burow, Gischow, Meyerberg,
 - Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortschaften: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
 - Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortschaft: Slate,
 - Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortschaft: Klein Niendorf,
 - Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
 - Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
 - Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,

- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaikšu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,

- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdų savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Jūdrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojos rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,

- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkauskio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- powiat giżycki,

- powiat braniewski,
 - powiat kętrzyński,
 - powiat lidzbarski,
 - gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - powiat węgorzewski,
 - gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,
 - powiat miejski Olsztyn,
 - powiat nidzicki,
 - gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
 - część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,
 - powiat siemiatycki,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokółski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwolenński,
 - powiat kozienicki,
 - powiat lipski,
 - gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

- gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,
 - gminy Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - powiat grójecki,
 - powiat grodziski,
 - powiat żyrardowski,
 - powiat białobrzegi,
 - powiat przysuski,
 - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - powiat lubartowski,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Aleksandrów, Biszczka, Józefów, Księżpól, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

- gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
- powiat krasnostawski,
- powiat chełmski,
- powiat miejski Chełm,
- powiat tomaszowski,
- część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat opolski,
- powiat parczewski,
- powiat włodawski,
- powiat radzyński,
- powiat miejski Zamość,
- gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Naroń, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
- gmina Stubno w powiecie przemyskim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
- gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
- powiat leżajski,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

— gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

— gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

— gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

— powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

— gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

— powiat żarski,

— gmina Cybinka w powiecie słubickim,

— gminy Gozdnicza i Wymiarki w powiecie żagańskim,

— powiat krośnieński,

— powiat zielonogórski

— powiat miejski Zielona Góra,

— część powiatu nowosolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie dolnośląskim:

— powiat zgorzelecki,

— gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

— gminy Rudna, Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

— gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

— część powiatu miejskiego Wrocław położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A8,

— gminy Czernica, Siechnice, część gminy Długołęka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

— gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

— gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie oleśnickim,

— gmina Cieszków, część gminy Milicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejscowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

— powiat wolsztyński,

— gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

— gminy Lipno, Osieczna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

— powiat miejski Leszno,

— część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

— powiat obornicki,

— część gminy Połajewo na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

- gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
- gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
- gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,
- gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcianko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

- gmina Lubsza część gminy Skarbimierz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,
- gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov,
- the whole district of Sabinov,
- the whole district of Svidník,
- the whole district of Medzilaborce,
- the whole district of Stropkov
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,
- In the district of Banská Bystrica, the whole municipalities of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,

- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,
 - the whole municipality of Septemvri,
 - the whole municipality of Strelcha,
- the Pleven region:
 - the whole municipality of Belene,
 - the whole municipality of Gulyantzi,
 - the whole municipality of Dolna Mitropolia,
 - the whole municipality of Dolni Dabnik,
 - the whole municipality of Iskar,
 - the whole municipality of Knezha,
 - the whole municipality of Nikopol,
 - the whole municipality of Pordim,
 - the whole municipality of Cherven bryag,
- the Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
 - the whole municipality of Suedinenie,
 - the whole municipality of Maritsa
 - the whole municipality of Rodopi,
 - the whole municipality of Plovdiv,
- the Ruse region:
 - the whole municipality of Dve mogili,
- the Shumen region:
 - the whole municipality of Veliki Preslav,
 - the whole municipality of Venetz,
 - the whole municipality of Varbitza,
 - the whole municipality of Kaolinovo,
 - the whole municipality of Novi pazar,
 - the whole municipality of Smyadovo,
 - the whole municipality of Hitrino,
- the Silistra region:
 - the whole municipality of Alfatar,
 - the whole municipality of Glavinitsa,
 - the whole municipality of Dulovo
 - the whole municipality of Kaynardzha,
 - the whole municipality of Tutrakan,
- the Sliven region:
 - the whole municipality of Kotel,
 - the whole municipality of Nova Zagora,
 - the whole municipality of Tvarditza,

- the Targovishte region:
 - the whole municipality of Antonovo,
 - the whole municipality of Omurtag,
 - the whole municipality of Opaka,
- the Vidin region,
 - the whole municipality of Belogradchik,
 - the whole municipality of Boynitza,
 - the whole municipality of Bregovo,
 - the whole municipality of Gramada,
 - the whole municipality of Dimovo,
 - the whole municipality of Kula,
 - the whole municipality of Makresh,
 - the whole municipality of Novo selo,
 - the whole municipality of Ruzhintzi,
 - the whole municipality of Chuprene,
- the Veliko Tarnovo region:
 - the whole municipality of Veliko Tarnovo,
 - the whole municipality of Gorna Oryahovitza,
 - the whole municipality of Elena,
 - the whole municipality of Zlataritza,
 - the whole municipality of Lyaskovetz,
 - the whole municipality of Pavlikeni,
 - the whole municipality of Polski Trambesh,
 - the whole municipality of Strazhitza,
 - the whole municipality of Suhindol,
- the whole region of Vratza,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Avren,
 - the whole municipality of Beloslav,
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik,
 - the whole municipality of Devnya,
 - the whole municipality of Dalgopol,
 - the whole municipality of Provadia,
 - the whole municipality of Suvorovo,
 - the whole municipality of Varna,
 - the whole municipality of Vetrino,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,

- the whole municipality of Sredets,
- the whole municipality of Tsarevo,
- the whole municipality of Sungurlare,
- the whole municipality of Ruen,
- the whole municipality of Aytos.

2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

3. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- powiat działdowski,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- gminy Barczewo, Purda, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie olsztyńskim,
- gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

- część powiatu żuromińskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- część powiatu mławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie lubelskim:

- gminy Radecznica, Sułów, Szczepieszyń, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Terespol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
- gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

- powiat mielecki,
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
- część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka – Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
- gminy Czarna, Pilzno, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Górzycza, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice w powiecie słubickim,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań z miastem Żagań w powiecie żagańskim,
- powiat sulciński,

- powiat międzyrzecki,
- gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Siedlisko w powiecie nowosolskim,
- powiat wschowski,
- powiat świebodziński,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
- gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- powiat rawicki,
- powiat nowotomyski,
- powiat międzychodzki,
- gmina Pniewy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

- powiat górski,
- gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
- powiat głogowski,
- powiat bolesławiecki,
- gminy Chocianów, Gaworzyce, Radwanice i Przemków w powiecie polkowickim,
- gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
- gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
- część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pelczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pelczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko – Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
- część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejscowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,
- gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
- gminy Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górnio, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,
- powiat miejski Kielce,
- gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,
- gmina Kije w powiecie pińczowskim,

- gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,
 - gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,
 - gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,
 - powiat miejski Tarnów.

4. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,
- Judeţul Covasna,
- Judeţul Braşov,
- Judeţul Botoşani,
- Judeţul Vâlcea,
- Judeţul Iaşi,
- Judeţul Hunedoara,
- Judeţul Alba,

- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

5. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Filákovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,
 - In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,
 - The whole district of Trebišov',
 - The whole district of Vranov and Topľou,
 - In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,
 - In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
 - In the district of Nové Zámky: Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Nová Vieska, Bruty, Svodín,
 - In the district of Levice: Veľké Ludince, Farná, Kuraľany, Keť, Pohronský Ruskov, Čata,
 - In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka.»
-

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2021/2309 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2021

relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul commercio di armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono Stati parte dell'ATT («Stati parte»).
- (2) L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione ad opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 2013, la decisione 2013/768/PESC ⁽¹⁾, ampliando in tal modo il portafoglio di assistenza dell'Unione relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT. Tale decisione è stata seguita dalla decisione (PESC) 2017/915 ⁽²⁾ del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione dell'ATT.
- (3) Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC e della decisione (PESC) 2017/915 hanno aiutato i paesi partner a prendere in considerazione un'ampia gamma di settori pertinenti all'istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall'ATT. Alcuni paesi partner sono stati ritenuti maturi e saranno gradualmente esclusi o non inclusi, nella terza fase del progetto. È stata sviluppata una cooperazione con una serie di paesi beneficiari a cui in precedenza non erano state indirizzate altre attività di assistenza dell'Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell'ATT. È auspicabile dare seguito alle azioni intraprese con alcuni di tali paesi beneficiari al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare tali paesi a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.
- (4) Oltre al proseguimento delle attività con i paesi partner di cui all'allegato, è consigliabile perseguire un approccio basato sulla domanda in virtù del quale potrebbero essere avviate attività di assistenza su richiesta di paesi che hanno individuato esigenze relative all'attuazione dell'ATT. Tale approccio si è dimostrato efficace nel fornire assistenza a paesi che hanno manifestato impegno e titolarità in relazione all'ATT mediante le loro richieste di assistenza dell'Unione. La presente decisione mantiene pertanto un numero specifico di attività che saranno disponibili ai paesi su richiesta, anche per i paesi che non sono ancora parti dell'ATT.

⁽¹⁾ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

- (5) L'assistenza dell'Unione fornita a norma della decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio ⁽³⁾, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi si indirizza a una serie di paesi dell'immediato vicinato orientale e meridionale dell'Unione. L'Unione sostiene il segretariato dell'ATT nella sua attuazione dell'ATT mediante la decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio ⁽⁴⁾. L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso.
- (6) L'Unione sostiene altresì l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. In quanto tali, i controlli predisposti nel quadro dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e nell'ambito dei programmi dell'Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace l'ATT poiché, in molti casi, le norme legislative e le procedure amministrative relative al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le agenzie incaricate di tale controllo si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. Di conseguenza, è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di sostegno all'attuazione dell'ATT, compresa l'attività a sostegno del segretariato dell'ATT.
- (7) L'elevato numero di attività previsto dalla presente decisione giustifica l'impiego di due enti esecutivi. Il Consiglio e la Commissione hanno affidato l'esecuzione tecnica di precedenti progetti relativi al controllo delle esportazioni all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (*Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle* — BAFA). Di conseguenza, il BAFA ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze. Expertise France è incaricata di progetti dell'Unione relativi a beni a duplice uso P2P. Il ruolo di Expertise France nell'attuazione della presente decisione contribuirà a garantire un adeguato coordinamento con progetti relativi ai beni a duplice uso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione del trattato sul commercio di armi («ATT»), l'Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:
- a) rafforzamento o sviluppo delle capacità e competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l'attuazione dell'ATT nei paesi beneficiari, sia nuovi che già esistenti, mediante strumenti quali l'assistenza giuridica e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione;
 - b) sensibilizzazione di altri paesi, compresi gli Stati che non sono parti dell'ATT, al fine di sostenere l'universalizzazione dell'ATT a livello nazionale, regionale e multilaterale.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le attività di progetto seguenti:
- a) dialogo con la comunità degli esperti: tali attività si concentreranno sull'intensificazione della cooperazione con e tra gli esperti del gruppo di esperti di progetto di cui alle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915, nonché con nuovi esperti, in particolare quelli provenienti da paesi beneficiari e da precedenti paesi beneficiari nel contesto del processo di uscita progressiva;
 - b) attività nazionali: tali attività saranno offerte ai singoli paesi beneficiari sulla base di un programma di assistenza dedicato adattato alle esigenze specifiche del paese beneficiario interessato;
 - c) visite di studio: tali visite offrono ai paesi beneficiari la possibilità di accedere alle autorità pubbliche e ai funzionari di altri paesi che applicano l'ATT;
 - d) assistenza mirata a breve termine su questioni specifiche o questioni sollevate dai paesi beneficiari;
 - e) approccio «formazione del formatore» consistente in laboratori e in una piattaforma online;

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 59).

- f) attività regionali, transregionali e internazionali in risposta alle richieste dei paesi beneficiari che desiderano trarre insegnamenti dall'esperienza di paesi di altre parti del mondo;
- g) eventi collaterali a margine delle conferenze ATT degli Stati parte;
- h) una conferenza di chiusura per aumentare la consapevolezza e la titolarità dell'ATT tra i paesi partner, i pertinenti soggetti interessati quali i parlamenti nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali e i rappresentanti della società civile.

Nell'allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è organizzata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (*Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle* — BAFA) e da Expertise France.
3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 499 892,39 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 3 824 892,39 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dagli enti esecutivi. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tali accordi non siano stati conclusi entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Progetto di sensibilizzazione relativo all'ATT – Terza fase**1. Contesto e motivazione del sostegno dell'Unione**

La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio che sostengono il processo ONU che ha condotto al Trattato sul commercio di armi («ATT») e la promozione dell'efficace attuazione e dell'universalizzazione del medesimo. L'ATT è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale dell'ONU ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014.

L'obiettivo dichiarato dell'ATT è quello di «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione». Il suo fine dichiarato è quello di «contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte»⁽¹⁾. L'obiettivo e il fine dell'ATT sono pertanto compatibili con l'ambizione generale dell'Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

In seguito all'adozione dell'ATT nel 2013, le principali sfide continuano a risiedere nella sua efficace attuazione e nella sua universalizzazione.

La presente decisione prevede una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione per contribuire ad affrontare le sfide dell'attuazione efficace e dell'universalizzazione. Si basa sui risultati e sugli insegnamenti tratti dalle due fasi precedenti finanziate dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915 e dimostra il sostegno che l'Unione e gli Stati membri forniscono con continuità e impegno all'ATT.

2. Obiettivi generali

Gli obiettivi principali della presente decisione sono continuare a fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT con l'intento di promuovere la titolarità e la responsabilità e continuare a promuovere l'universalizzazione dell'ATT. La cooperazione sarà modulata e adeguata alle esigenze e ai progressi di ciascun paese beneficiario, tenendo conto del livello di maturità e di autonomia del sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi del paese. Altre attività mireranno a incoraggiare gli Stati che non sono parte dell'ATT ad adottare il Trattato e ad avviarne l'attuazione a livello nazionale.

In particolare, l'azione dell'Unione:

- a) rafforzerà e/o svilupperà le capacità e le competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l'attuazione dell'ATT nei paesi beneficiari nuovi ed esistenti mediante strumenti quali l'assistenza legale e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione;
- b) sensibilizzerà altri paesi, compresi gli Stati che non sono parte dell'ATT, al fine di sostenere l'universalizzazione del Trattato a livello nazionale, regionale e multilaterale.

3. Descrizione delle attività di progetto**3.1. Assistenza per l'attuazione dell'ATT**

L'obiettivo dei programmi di assistenza dedicati per l'attuazione dell'ATT è quello di rafforzare le capacità dei paesi beneficiari di ottemperare globalmente e costantemente alle prescrizioni dell'ATT. Tra i beneficiari figureranno alcuni dei paesi che hanno ricevuto assistenza in virtù delle precedenti decisioni del Consiglio, elencati nella presente decisione al punto 3.1.2.3, nonché i paesi che chiederanno assistenza dopo l'adozione della presente decisione. Particolare attenzione sarà accordata al dialogo con i paesi che attualmente non sono parte dell'ATT e alla fornitura di sostegno agli stessi.

⁽¹⁾ Trattato sul commercio di armi, art. 1.

Le attività di assistenza consentiranno all'Unione di rispondere in modo flessibile e reattivo e saranno concepite per soddisfare le esigenze individuali in evoluzione di ciascun paese beneficiario per quanto riguarda l'attuazione dell'ATT. Per i paesi beneficiari che hanno già beneficiato di precedenti programmi di assistenza dell'UE e hanno compiuto progressi significativi in relazione all'attuazione dell'ATT, il fulcro della cooperazione passerà dal fornire assistenza tecnica approfondita al dare priorità all'autonomia e all'indipendenza (processo di uscita graduale) ⁽²⁾. Elementi di questo processo saranno inclusi nelle varie attività del progetto, ove opportuno e fattibile.

Le attività potranno riguardare un solo paese beneficiario a livello individuale o vari paesi beneficiari con esigenze simili. Si svolgeranno secondo vari formati (in presenza, online, ibrido, e-learning) e le competenze saranno trasmesse da esperti scelti dal BAFA e da Expertise France all'interno del gruppo di esperti.

3.1.1 Dialogo con la comunità di esperti

3.1.1.1 Obiettivo dell'attività

Le attività si concentreranno sull'intensificazione della cooperazione con e tra gli esperti del gruppo di esperti del progetto istituito a norma delle decisioni del Consiglio 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915, nonché con nuovi esperti, in particolare quelli provenienti da paesi beneficiari ed ex paesi beneficiari nel contesto del processo di uscita graduale. Esse promuoveranno scambi costruttivi sull'attuazione e sui risultati del progetto, sia tra gli esperti del gruppo che tra gli esperti e i paesi beneficiari, incoraggiando in tal modo il coinvolgimento a lungo termine nel progetto e mobilitando le competenze nella comunità dell'ATT in generale. Le attività contribuiranno inoltre alla cooperazione sud-sud coinvolgendo, se del caso, esperti dei paesi vicini più prossimi.

Nel dialogo con gli esperti sarà utilizzato un approccio su tre fronti che consisterà nei seguenti elementi:

- riunioni con la partecipazione di esperti del gruppo di esperti finalizzate alla definizione di obiettivi e approcci comuni per raggiungere i paesi beneficiari
- riunioni di cooperazione tra esperti del gruppo di esperti e punti di contatto dei paesi beneficiari al fine di aumentare la partecipazione di questi ultimi al progetto
- utilizzo della piattaforma online (inizialmente sviluppata nell'ambito della seconda fase del progetto) e dei suoi strumenti per promuovere la comunicazione tra gli esperti e sostenere lo scambio di informazioni sull'ATT e l'attuazione del progetto (attività, esperti, ecc.).

3.1.1.2 Descrizione dell'attività

Le riunioni degli esperti saranno convocate dagli enti esecutivi, coinvolgendo principalmente, ma non esclusivamente, gli esperti che abbiano partecipato alle fasi precedenti del progetto e/o che abbiano partecipato assiduamente alle attività dello stesso. Le riunioni possono svolgersi a distanza, in presenza o in formato ibrido e mireranno in particolare a:

- sviluppare tra gli esperti una comprensione comune delle sfide e delle risposte relative al sostegno all'attuazione dell'ATT; armonizzare e razionalizzare i messaggi chiave da trasmettere durante le attività di sensibilizzazione;
- fornire agli esperti informazioni aggiornate sui progressi compiuti dai paesi partner in relazione all'attuazione dell'ATT e all'assistenza fornita nell'ambito del progetto;
- sviluppare e/o modificare, se del caso, approcci comuni da utilizzare nell'assistenza fornita dagli esperti, in modo che la consulenza fornita da questi ultimi sia coerente e adeguata alle esigenze dei paesi beneficiari.

L'attuale gruppo di esperti sarà riveduto e aggiornato periodicamente e ampliato, se del caso, per includervi nuovi esperti. Tra l'altro, saranno individuati nuovi esperti provenienti in particolare dai paesi beneficiari con sistemi avanzati che escono gradualmente dall'assistenza tecnica nell'ambito del progetto. Nel contesto di tale processo, a questi nuovi esperti sarà offerta anche una formazione nel quadro dei seminari di formazione dei formatori di cui alla sezione 3.1.5.2. La maggiore partecipazione di questi (ex) paesi partner in qualità di esperti agevolerà ulteriormente il loro passaggio a moltiplicatori di conoscenze nell'ambito del progetto e nelle rispettive regioni.

⁽²⁾ L'«uscita graduale» dovrebbe essere intesa come un approccio graduale alla rimodulazione dell'impegno del paese/dei paesi nel corso dell'attuazione del progetto. Tale approccio mira a ridurre la dipendenza dei paesi dall'assistenza esterna attraverso il rafforzamento istituzionale e lo sviluppo delle capacità locali. Nel corso di tale processo, la cooperazione tra l'UE e i rispettivi paesi sarà ridefinita; cambierà lo status dei beneficiari, i quali, nello specifico, da tradizionali destinatari dell'assistenza tecnica diventeranno moltiplicatori e fornitori di conoscenze e competenze.

Oltre alle riunioni di esperti, saranno organizzate riunioni di cooperazione alle quali parteciperanno gli esperti competenti del gruppo di esperti e i punti di contatto dei paesi beneficiari, in particolare quelli con il potenziale per entrare a far parte del gruppo di esperti in futuro, al fine di discutere della cooperazione nell'ambito del progetto. Tali riunioni serviranno a rafforzare i canali di comunicazione con i paesi beneficiari e a raccogliere riscontri che possano essere utilizzati per migliorare la qualità e l'efficacia delle attività di assistenza. Inoltre, fungeranno da forum per aggiornare i punti di contatto sugli sviluppi e le iniziative più recenti relativi all'attuazione dell'ATT e ai controlli sul commercio di armi che sono attualmente in fase di discussione, tra l'altro, a livello dell'UE e nell'ambito dei regimi. Ciò contribuirà allo sviluppo delle competenze dei potenziali esperti dei paesi beneficiari e sarà particolarmente importante per i paesi beneficiari coinvolti nel processo di uscita graduale, al fine di garantire che siano in grado di continuare a rispettare le norme internazionali in vigore.

Anche la piattaforma online sviluppata per la prima volta nell'ambito della precedente decisione svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento del dialogo con gli esperti e nella creazione di una comunità di esperti. Più nello specifico, darà agli esperti l'opportunità di:

- registrarsi, creare il proprio profilo e specificare i propri settori di competenza in vista di una mobilitazione diversificata ed efficiente del gruppo per le attività del progetto;
- accedere a una biblioteca di informazioni e documenti pertinenti relativi al progetto e all'attuazione dell'ATT al fine di garantire che tutti gli esperti abbiano accesso a un corpus comune di conoscenze sull'ATT;
- connettersi a un forum in cui condividere e discutere tra loro eventuali tematiche, quesiti o esperienze in merito all'ATT e alla sensibilizzazione.

3.1.2 Attività nazionali

3.1.2.1 Obiettivo dell'attività

Le attività nazionali saranno offerte ai singoli paesi beneficiari sulla base di un programma di assistenza specifico adattato alle esigenze particolari di ciascun paese. Il programma sarà concordato con il paese beneficiario prima delle attività di assistenza al fine di fornire prevedibilità agli Stati beneficiari in relazione a quanto pianificato in termini di assistenza e indicherà quali miglioramenti si possono attendere nelle sue capacità di controllo dei trasferimenti. Tra i beneficiari figureranno i paesi già menzionati nella presente decisione al punto 3.1.2.3 e i paesi che richiederanno assistenza dopo l'adozione della presente decisione.

3.1.2.2 Descrizione dell'attività

Per ciascun paese beneficiario che riceverà assistenza nazionale individuale, prima dell'inizio della cooperazione sarà definito un apposito programma di assistenza a seguito di una valutazione iniziale, tenendo conto dello stato di avanzamento delle misure di attuazione dell'ATT del paese beneficiario e dei risultati conseguiti. Tale operazione sarà effettuata dall'ente esecutivo con il sostegno degli esperti competenti, ove necessario. L'apposito programma di assistenza elencherà i principali temi da affrontare e gli obiettivi generali da conseguire nel quadro della cooperazione.

Le attività saranno prevalentemente laboratori e seminari e saranno assegnate in base a criteri flessibili e basati sulla domanda, in funzione delle esigenze, degli interessi e delle capacità di assorbimento dei paesi beneficiari. Ciascuna attività dovrebbe durare dai due ai tre giorni.

Ove opportuno, i paesi beneficiari possono chiedere che rappresentanti di altri paesi beneficiari o di paesi terzi siano invitati a un'attività nazionale. I riscontri raccolti nell'ambito delle precedenti decisioni indicano che i paesi partner accolgono con grande favore l'opportunità di condividere conoscenze, idee e buone prassi su base bilaterale o subregionale, traendone altresì beneficio e promuovendo così anche una più stretta cooperazione tra i paesi vicini.

A norma della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, è stato necessario organizzare una serie di attività in formato virtuale a causa delle restrizioni di viaggio e di contatto connesse alla pandemia di COVID-19. Sebbene non tutte le attività siano adatte a un formato virtuale, il successo di molte attività online previste a titolo della precedente decisione suggerisce che, nel quadro della presente decisione, si possa utilizzare con efficacia una combinazione di formati virtuali, in presenza e ibridi (con la partecipazione in presenza di una parte dei partecipanti e la connessione a distanza di quelli restanti).

Alcuni paesi che sono stati inclusi nella presente decisione hanno beneficiato anche della cooperazione basata su una tabella di marcia prevista dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915 del Consiglio (cfr. punto 3.1.3). In considerazione dell'assistenza già ricevuta da tali paesi, l'apposito programma di assistenza per questi paesi beneficiari di lunga data dovrà tenere conto del livello dei progressi compiuti finora e dei vantaggi derivanti dal proseguimento delle attività nella stessa misura prevista dalle precedenti decisioni. Se del caso, l'apposito programma di assistenza sarà adattato per includere misure di uscita graduale e un riesame del ruolo del paese beneficiario nell'ambito del progetto. Ciò comporterà tra l'altro, se del caso, l'abbandono dell'assistenza nazionale approfondita e il riorientamento della cooperazione verso tematiche più avanzate in materia di controllo del commercio di armi, come le tecnologie emergenti e gli attori asimmetrici, nonché il sostegno alla transizione del paese beneficiario verso un ruolo più attivo che preveda la condivisione delle sue esperienze e competenze con altri paesi, in particolare quelli della sua regione.

3.1.2.3 Paesi partner

Per l'elenco iniziale dei paesi partner previsti dalla presente decisione, si veda l'appendice. Alcuni paesi partner che hanno ricevuto assistenza a norma dalla decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio continueranno a ricevere assistenza a titolo della presente decisione sulla base di una raccomandazione degli enti esecutivi. Inoltre, in funzione del numero di attività disponibili, nel corso del nuovo progetto sarà selezionato un numero definito di nuovi paesi da coinvolgere nella cooperazione e ai quali fornire assistenza. A tale riguardo, l'attenzione sarà rivolta agli Stati che non sono parte del Trattato o agli Stati che hanno ratificato l'ATT solo di recente.

I nuovi paesi che manifesteranno interesse a partecipare al progetto saranno invitati a preparare una richiesta di assistenza per l'attuazione dell'ATT. La richiesta dovrebbe essere quanto più circostanziata possibile, idealmente indicando già nello specifico l'assistenza necessaria. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento alla cooperazione, passata o in corso, con altri fornitori di assistenza e comunicare informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell'ATT.

In base al grado di motivazione della richiesta e ai criteri di cui al punto 4, l'alto rappresentante, di concerto con il gruppo «Esportazione di armi convenzionali» del Consiglio e l'ente esecutivo, deciderà in merito all'ammissibilità del paese richiedente.

Se la richiesta di assistenza sarà approvata, verrà effettuata una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che richiede assistenza, ad esempio utilizzando questionari e raccogliendo le informazioni disponibili. Sulla base dei risultati di tale valutazione, l'ente esecutivo e il paese beneficiario elaboreranno congiuntamente il quadro di un apposito programma di assistenza, tenendo conto di ogni assistenza connessa con l'ATT fornita tramite il fondo fiduciario volontario dell'ATT, il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), il segretariato dell'ATT o altre organizzazioni. Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell'ATT, l'ente esecutivo assicurerà altresì che la tabella di marcia per l'assistenza sia coerente con detta strategia.

3.1.3 Visite di studio

3.1.3.1 Obiettivo dell'attività

Le visite di studio offrono ai paesi beneficiari l'opportunità di accedere alle autorità e ai funzionari governativi di altri paesi che applicano l'ATT. Esse costituiscono pertanto un'importante integrazione delle attività nazionali nei paesi beneficiari, offrendo a questi ultimi un quadro di riferimento più ampio per quanto riguarda l'attuazione pratica del Trattato. Inoltre, a causa della stretta interazione tra i rappresentanti del paese ospitante e i funzionari in visita, presentano anche un elevato potenziale di formazione, in particolare per i futuri esperti e formatori. Visite di studio saranno quindi proposte ai funzionari governativi di ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 3.1.2.3, ivi inclusi i funzionari incaricati della definizione delle politiche, del rilascio di licenze e dell'esecuzione.

Oltre che presso le autorità competenti degli Stati membri, alcune visite di studio possono essere effettuate nei paesi terzi per promuovere la cooperazione internazionale e la cooperazione sud-sud. In particolare i paesi partner di lunga data (ossia i beneficiari di cui alla decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o alla decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio) potrebbero essere considerati possibili paesi ospitanti per le visite di studio. Questo approccio costituirebbe un altro elemento del processo di uscita graduale.

3.1.3.2 Descrizione dell'attività

Ogni visita di studio durerà fino a tre giorni e sarà generalmente destinata a un solo paese beneficiario; tuttavia, se ritenuto opportuno e/o se richiesto dai paesi stessi, più paesi beneficiari potranno essere invitati a partecipare alla stessa visita di studio.

Data la loro natura, le visite di studio dovrebbero essere svolte esclusivamente come attività in presenza. Possono svolgersi in uno Stato membro o in un paese terzo (i paesi terzi non devono essere necessariamente paesi beneficiari ai sensi della presente decisione del Consiglio). L'organizzazione della visita di studio sarà assicurata dall'ente esecutivo responsabile del paese partner che ne beneficia.

3.1.4 Assistenza mirata a breve termine

3.1.4.1 Obiettivo dell'attività

Una parte dell'assistenza normalmente richiesta dai paesi beneficiari riguarda l'assistenza a breve termine in merito a problematiche o quesiti specifici da essi sollevati. Questo genere di sostegno pratico, mirato e concreto, offerto a distanza e/o in presenza, può costituire uno strumento utile e flessibile per aiutare i paesi beneficiari ad affrontare singole questioni al di fuori dei laboratori e dei seminari. Fra le azioni che possono essere intraprese nell'ambito di questa forma di assistenza figurano ad esempio: la revisione e la valutazione di testi giuridici e altri documenti ufficiali (come progetti, modifiche e aggiornamenti legislativi); la consulenza su casi, quesiti o situazioni particolari (in relazione, ad esempio, al rilascio di una determinata licenza o alla classificazione di uno specifico bene), anche attraverso un sostegno diretto in loco; e l'elaborazione di materiali per contribuire all'attuazione pratica dell'ATT nel paese beneficiario (ad esempio, linee guida, grafici, compendio su temi selezionati connessi all'ATT).

3.1.4.2 Descrizione dell'attività

L'assistenza mirata a breve termine può essere fornita:

- a) a distanza, effettuata da esperti come lavoro d'ufficio o utilizzando strumenti/opzioni online;
- b) in loco, ad esempio sotto forma di briefing diretti e in presenza o di missioni più lunghe, di una o due settimane, svolte da un piccolo gruppo di esperti (generalmente solo uno o due) che forniscono una consultazione approfondita e consulenza pratica a un'autorità competente del paese beneficiario; o
- c) combinando le due cose (il cosiddetto «approccio misto», in cui alcune attività, a seconda del tema, sono svolte virtualmente mentre altre in presenza).

Questa forma di assistenza sarà disponibile per tutti i paesi beneficiari. Il bilancio prevederà un numero massimo di giornate con gli esperti da destinare a queste attività di assistenza. Una parte del bilancio coprirà anche eventuali attrezzature e strumenti tecnici necessari per lo svolgimento di tali attività, quali spese di abbonamento a piattaforme online per la condivisione di documenti.

3.1.5. Approccio della «formazione dei formatori»

3.1.5.1 Obiettivo dell'attività

Al fine di promuovere la titolarità dell'attuazione nazionale dell'ATT e garantire la sostenibilità delle misure di assistenza dell'Unione a titolo della presente decisione e di quelle precedenti, è fondamentale che i paesi beneficiari sviluppino capacità e strumenti per portare avanti il processo di attuazione dell'ATT indipendentemente dall'assistenza esterna. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, sarà importante sostenere i paesi beneficiari nello sviluppo di capacità nazionali per quanto riguarda a) la formazione del proprio personale e b) la creazione di un corpus di informazioni e risorse relative all'attuazione dell'ATT a sostegno dello sviluppo della memoria istituzionale ⁽³⁾.

Per evitare inutili duplicazioni, gli enti esecutivi garantiranno, ove pertinente e se del caso, il coordinamento con altre azioni finanziate dall'UE in questo settore, comprese quelle attuate dal segretariato dell'ATT.

⁽³⁾ Un ulteriore vantaggio di questa attività consisterà nell'ampliamento del gruppo di esperti del progetto di cui alla sezione 3.1.1.

3.1.5.2 Descrizione dell'attività

L'approccio della «formazione dei formatori» consisterà in due componenti complementari che saranno adattate in funzione dei differenti livelli di progresso e maturità per quanto riguarda i sistemi di controllo del commercio dei paesi beneficiari.

Una delle componenti di tale modulo consisterà nello svolgimento di laboratori di formazione per un certo numero di esperti dei paesi beneficiari, al fine di consentire loro effettivamente, in una fase successiva, di formare i propri colleghi, tenendo conto del loro livello di competenze. Gli esperti di nuova formazione fungeranno da moltiplicatori, nei rispettivi paesi, delle competenze in materia di ATT e contribuiranno a rafforzare le capacità istituzionali autonome.

L'obiettivo di tali attività è fornire ai futuri formatori le competenze didattiche e formative necessarie per formare il personale nel proprio paese, aumentando nel contempo le capacità dei paesi beneficiari in materia di gestione delle conoscenze e di memoria istituzionale. Se del caso, i paesi partner possono essere incoraggiati a sviluppare un proprio programma di «formazione dei formatori» sulla base dell'approccio e dei materiali formativi elaborati nell'ambito di questa fase del programma e delle fasi precedenti. Tali attività hanno dunque lo scopo di permettere ai paesi beneficiari, in particolare quelli individuati per l'uscita graduale, di diventare più indipendenti e autonomi per quanto riguarda la creazione, la diffusione e il mantenimento delle conoscenze in materia di ATT per quanto concerne le autorità governative competenti. Data la natura concreta e pratica di tali attività, un formato in presenza sarebbe il più adeguato, ma può essere efficace anche un approccio misto che comprenda attività in presenza e virtuali.

La seconda componente sarà costituita da una piattaforma online che aiuterà i futuri formatori a sviluppare i propri materiali di formazione accogliendo i materiali e documenti relativi all'attuazione dell'ATT raccolti e/o, se necessario, elaborati dagli enti esecutivi e messi a disposizione dei paesi beneficiari. La piattaforma consentirà inoltre ai futuri formatori di consultare la comunità di esperti e di discutere delle eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione delle loro formazioni nazionali. La piattaforma sarà utilizzata anche per dare un seguito alle attività e archiviare i risultati tangibili ottenuti nell'ambito della presente decisione e delle precedenti.

Avvalendosi del lavoro svolto nell'ambito della precedente decisione, gli enti esecutivi avranno la possibilità di delegare l'elaborazione, la conservazione e la produzione di tale materiale a esperti esterni, scelti anche dal gruppo di esperti, a seconda dei casi. Al fine di rafforzare la capacità istituzionale delle competenti autorità dei paesi beneficiari, le attività di informazione dovrebbero inoltre mirare a incoraggiare i paesi beneficiari a sviluppare e mantenere una propria raccolta di informazioni e documentazione sull'attuazione dell'ATT.

La piattaforma del progetto aumenterà la visibilità del programma, faciliterà i contatti tra le parti interessate, promuoverà il dialogo tra i soggetti incaricati dell'attuazione e i partner e manterrà la cooperazione, in particolare con i paesi beneficiari in fase di graduale uscita dal progetto. Ove possibile, i materiali elaborati nell'ambito del progetto saranno resi accessibili e il ricorso a una tecnologia di tipo «rete sociale» consentirà ai partecipanti di comunicare e scambiare informazioni online in maniera attiva in un ambiente conosciuto. Anche le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri trarranno beneficio da questa piattaforma dedicata in cui gli enti esecutivi si scambieranno informazioni sullo svolgimento delle attività.

Ove possibile, gli enti esecutivi pubblicizzeranno i laboratori e i materiali per la «formazione dei formatori» e individueranno i futuri formatori nel corso delle attività di assistenza svolte nei paesi beneficiari a titolo della presente decisione (la decisione finale relativa alla designazione dei futuri formatori resterà tuttavia di competenza del paese beneficiario). A seconda della loro idoneità, tali funzionari possono essere successivamente iscritti nel gruppo di esperti e invitati a partecipare in qualità di esperti ad altre attività descritte nella presente decisione. Anche questo costituirebbe un elemento del processo di uscita graduale, dato il livello avanzato dei progressi già compiuti in tali paesi e il loro elevato potenziale di condivisione di conoscenze ed esperienze con altri paesi beneficiari. Nel contempo ciò sosterrà ulteriormente l'obiettivo di ampliare la partecipazione al progetto di tali paesi beneficiari in qualità di modelli regionali.

3.2. *Sostegno all'universalizzazione*

Oltre a fornire ai paesi beneficiari assistenza tecnica per sostenere l'attuazione dell'ATT, la presente decisione mira anche a promuovere e far progredire l'universalizzazione del Trattato, contribuendo in tal modo ad ampliare gli sforzi multilaterali volti a prevenire la diversione e il traffico illecito di armi convenzionali e promuovendo così una maggiore sicurezza per tutti.

A tal fine, le azioni intraprese nel quadro della presente decisione si concentreranno anche sull'instaurazione di una cooperazione con Stati che non sono parte dell'ATT e sull'incoraggiarne l'adesione. Le relative attività rafforzeranno la visibilità del Trattato, sensibilizzando l'opinione pubblica in merito ai rischi e alle minacce rappresentati dalla diversione e dal traffico illecito di armi convenzionali, e promuovendo nel contempo il dialogo tra Stati parte dell'ATT e Stati che non ne sono parte al fine di contribuire ad accrescere la fiducia e la trasparenza.

Agli Stati che non ne sono parte inclusi nella presente decisione sarà pertanto offerto un sostegno, se del caso, sotto forma di attività di assistenza tecnica, come descritto al punto 3.1, comprese le attività nazionali e l'assistenza mirata a breve termine. Tali attività saranno organizzate su richiesta del paese che non è uno Stato parte e organizzate in funzione della domanda e della disponibilità nel paese richiedente.

Oltre a ciò e al fine di incoraggiare ulteriormente l'universalizzazione del Trattato, saranno organizzate attività regionali e internazionali, come descritto di seguito, volte a:

- sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi e alle sfide della diversione e del traffico illecito di armi convenzionali;
- fornire a esperti e funzionari delle autorità competenti di diversi paesi una piattaforma per discutere su questioni strategiche in materia di commercio;
- promuovere gli obiettivi in materia di universalità, piena attuazione e rafforzamento dell'ATT.

Le attività sono svolte in stretta collaborazione con le autorità dei rispettivi governi nazionali e, se del caso, con le pertinenti università, ONG e/o organizzazioni regionali.

3.2.1 *Attività regionali, transregionali e internazionali*

3.2.1.1 *Obiettivo dell'attività*

Le attività di portata regionale riuniranno diversi paesi, di una sola regione o di regioni diverse (attività transregionali e internazionali), per condividere esperienze e discutere di questioni connesse all'attuazione dell'ATT e ai controlli sul commercio di armi, che destano la preoccupazione e l'interesse comuni. I paesi beneficiari che hanno precedentemente ricevuto assistenza a titolo della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, e che hanno fatto significativi progressi e dimostrato notevole impegno nell'attuazione dell'ATT, svolgeranno un ruolo particolarmente importante in tali attività, come modelli per le rispettive regioni. Ciò potrebbe incoraggiare la titolarità dell'attuazione dell'ATT a livello regionale e promuovere la cooperazione sud-sud nel lungo periodo.

Le attività transregionali e internazionali sono state incluse nella presente decisione in risposta alle richieste dei paesi beneficiari che desiderano trarre insegnamento dall'esperienza di paesi di altre parti del mondo. In tal modo, le attività transregionali e internazionali possono contribuire ad animare e promuovere uno scambio più globale di approcci e pratiche relativi all'ATT.

3.2.1.2 *Descrizione dell'attività*

Le attività regionali saranno organizzate come eventi di due o tre giorni e saranno ripartite per regione. Le attività dovrebbero includere almeno tre paesi partecipanti. Oltre ai paesi beneficiari elencati al punto 3.1.2.3, sarà importante, ove opportuno, rendere tali attività accessibili a paesi terzi altrimenti non inclusi nella presente decisione, in particolare Stati che non sono parte. Inoltre, ove possibile, è opportuno coinvolgere almeno uno degli attuali paesi beneficiari più avanzati (vale a dire i paesi che hanno ricevuto assistenza a titolo della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio come descritto al punto 3.1.2.3 e il cui sistema di controllo del commercio di armi ha già raggiunto un certo grado di maturità), affinché funga da moltiplicatore, e/o invitare esperti di tali paesi a partecipare al fine di incoraggiare la creazione di competenze regionali e la cooperazione sud-sud.

In ciascuna regione si svolgerà almeno un'attività regionale. Le restanti attività saranno organizzate in base alla domanda e alla disponibilità dei paesi ospitanti. Il formato preferito per tali attività sarà la partecipazione in presenza, in quanto essa garantisce il massimo impatto; tuttavia, potranno essere utilizzati anche formati online o ibridi a seconda delle circostanze e delle preferenze dei partecipanti.

Contrariamente alla decisione 2013/768/PESC del Consiglio e alla decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, le attività regionali non saranno limitate a singole regioni, ma offriranno anche ai paesi beneficiari di regioni diverse la possibilità di partecipare ad attività transregionali. Durante l'attuazione delle precedenti fasi del progetto, è emerso che vi è una forte richiesta da parte dei paesi partner di apprendere e scambiare informazioni non solo all'interno ma anche al di là delle rispettive regioni.

Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile e promuovere non solo l'universalizzazione dell'ATT, ma anche gli sforzi compiuti dall'UE per raggiungere tale obiettivo, il BAFA e Expertise France organizzeranno conferenze internazionali in forma di eventi collaterali multilaterali organizzati a livello delle Nazioni Unite, ad esempio a margine della sessione annuale del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York o, se ciò non fosse possibile, a livello dell'UE, preferibilmente a Bruxelles.

Oltre a queste attività, il progetto coinvolgerà anche tutti i paesi partner, i soggetti interessati all'ATT e gli Stati che non ne sono parte attraverso seminari online periodici su temi correlati all'ATT. I seminari online saranno moderati dai soggetti responsabili dell'attuazione e serviranno a mobilitare il gruppo di esperti e a consentire ai paesi partner di condividere le loro esperienze. Ogni sessione sarà tradotta in simultanea, registrata e caricata sulla piattaforma, ove potrà essere riprodotta.

La sede e l'ambito delle attività regionali e internazionali saranno concordati di comune accordo tra gli enti esecutivi e i possibili paesi ospitanti.

3.2.1.3 Regioni

Queste attività saranno aperte a tutte le regioni, sulla base delle richieste presentate dai paesi beneficiari.

3.2.2 Eventi collaterali a margine delle conferenze att degli stati parte

3.2.2.1 Obiettivo dell'attività

Le conferenze annuali degli Stati parte dell'ATT offrono un'opportunità unica di raggiungere i funzionari competenti e i soggetti interessati responsabili di questioni concernenti l'ATT. Eventi collaterali finanziati dall'UE permetteranno, in particolare, una sensibilizzazione alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione, agevoleranno i contatti con paesi che potrebbero chiedere assistenza successivamente e promuoveranno le buone prassi, in particolare nei paesi beneficiari.

3.2.2.2 Descrizione dell'attività

Nel corso della durata del programma avranno luogo tre eventi collaterali, ossia uno per ogni conferenza annuale degli Stati parte dell'ATT, che saranno organizzati congiuntamente dagli enti esecutivi. I fondi dell'UE possono segnatamente coprire le spese di viaggio di un numero definito di esperti o funzionari dei paesi beneficiari.

3.2.3 Conferenza di chiusura

3.2.3.1 Obiettivo dell'attività

L'obiettivo della conferenza di chiusura è accrescere la consapevolezza e la titolarità nei confronti dell'ATT non solo tra i paesi partner, ma anche tra i soggetti interessati pertinenti, quali i parlamenti nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali e i rappresentanti della società civile interessati all'impatto più ampio che il trattato dovrebbe avere. Riunendo rappresentanti di molte parti del mondo diverse, la conferenza fungerà inoltre da forum per il rafforzamento della rete internazionale e della comunità di attori coinvolti nell'attuazione del Trattato e impegnati a lavorare per la sua universalizzazione.

3.2.3.2 Descrizione dell'attività

L'attività prenderà la forma di una conferenza della durata di due giorni da organizzare verso la fine dell'attuazione della presente decisione e possibilmente in concomitanza con una riunione del COARM. Gli enti esecutivi saranno congiuntamente responsabili della sua realizzazione. La conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei paesi beneficiari delle attività di cui al punto 3.1 nonché altri soggetti interessati coinvolti nella promozione del Trattato e dei suoi obiettivi.

La conferenza agevolerà gli scambi di esperienze da parte dei paesi beneficiari, fornirà informazioni in merito alle loro posizioni nei riguardi dell'ATT e allo stato di ratifica e di attuazione del medesimo e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle organizzazioni regionali e della società civile.

I partecipanti alla conferenza dovrebbero quindi comprendere:

- personale competente proveniente dai paesi beneficiari, ad esempio personale diplomatico e militare o della difesa, personale tecnico e personale incaricato dell'applicazione della legge, in particolare quello appartenente alle autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT e la sua attuazione;
- rappresentanti delle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali impegnate a fornire assistenza nonché rappresentanti dei paesi interessati a fornire o ricevere assistenza per il controllo degli scambi strategici;
- rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti, di gruppi di riflessione, dei parlamenti nazionali e dell'industria.

La sede, il formato (in presenza, a distanza o ibrido), il numero finale dei partecipanti e l'elenco definitivo dei paesi e delle organizzazioni invitati saranno stabiliti in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta degli enti esecutivi.

4. Beneficiari delle attività di progetto di cui al punto 3.1.2.3

Oltre agli Stati beneficiari già indicati nella presente decisione, possono beneficiare delle attività di progetto di cui al punto 3 anche gli Stati che facciano richiesta di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT e che saranno selezionati sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:

- il grado di impegno politico e giuridico per aderire al trattato e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi applicabili al paese in questione;
- la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza;
- la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di beni a duplice uso e di armi;
- l'importanza del paese per il commercio mondiale di armi;
- l'importanza del paese per gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza;
- l'ammissibilità all'APS.

5. Enti esecutivi

Il carico di lavoro derivante dalle attività di cui alla presente decisione rende opportuno il ricorso a due enti esecutivi competenti: BAFA ed Expertise France. Questi opereranno, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG e/o delegheranno agli stessi.

BAFA ed Expertise France sono responsabili dell'attuazione della decisione (PESC) 2017/915 e di altri programmi UE di sensibilizzazione precedenti e in corso. Insieme, i due enti esecutivi possiedono pertanto un'esperienza comprovata, le qualifiche e le necessarie competenze in ordine all'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi.

6. Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti

Gli enti esecutivi garantiscono un adeguato coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione, avvalendosi, se del caso, dei meccanismi formali di coordinamento già istituiti nell'ambito di altri programmi P2P dell'UE (ad esempio il meccanismo di coordinamento del COARM di cui alla decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio), al fine di:

- garantire un approccio coerente delle attività di sensibilizzazione dell'Unione rivolte ai paesi terzi;
- evitare le sovrapposizioni in termini di tempistiche e contenuti delle attività; e
- condividere le esperienze relative all'attuazione dei progetti e individuare le potenziali sinergie tra i diversi progetti di assistenza nel settore del controllo delle esportazioni.

Gli enti esecutivi dovrebbero inoltre prestare la massima attenzione alle attività attinenti all'ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all'attuazione (PoA-ISS), dell'UNSCR 1540 (2004), del fondo fiduciario volontario dell'ATT e dell'UNSCAR, nonché alle attività bilaterali di assistenza. Gli enti esecutivi dovrebbero collaborare, se del caso, con altri fornitori di assistenza al fine di condividere informazioni, evitare indebite duplicazioni e assicurare che vi siano coerenza e complementarità.

Il progetto mira inoltre ad accrescere la consapevolezza dei paesi beneficiari in ordine agli strumenti dell'Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza dovrebbero fornire informazioni sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell'UE e altri programmi P2P dell'UE.

7. Visibilità dell'Unione e disponibilità del materiale relativo all'assistenza

I materiali e gli strumenti prodotti nell'ambito del progetto, compresa la piattaforma online descritta al punto 3.1.2.2, garantiranno e miglioreranno la visibilità dell'Unione. Tutti questi prodotti seguiranno il logo e la grafica del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione, ivi compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma di controllo delle esportazioni P2P dell'UE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

Inoltre, il portale web EU P2P (<https://circabc.europa.eu/ui/welcome>) sarà promosso per le finalità delle attività di assistenza relative all'ATT di cui alla presente decisione. Nel quadro delle rispettive attività di assistenza da essi condotte, gli enti esecutivi dovrebbero pertanto fornire informazioni sul portale web e incoraggiare la consultazione e l'uso delle risorse tecniche del portale. Dovrebbero assicurare la visibilità dell'Unione nella promozione del portale web. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite la newsletter EU P2P.

8. Valutazione d'impatto

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Sulla scorta delle informazioni e relazioni trasmesse dagli enti esecutivi, l'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati pertinenti.

La valutazione d'impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare, in particolare, la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, il rispetto degli obblighi di presentazione di relazioni in ambito ATT e il conferimento di responsabilità a un organismo competente incaricato del controllo dei trasferimenti di armi.

9. Relazioni

Gli enti esecutivi elaboreranno relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

*Appendice***I paesi partner saranno affidati agli enti esecutivi come segue:**

paesi partner affidati al BAFA nel quadro della fase III del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT:

- Colombia*
- Costa Rica*
- Malaysia*
- Perù*
- Zambia*
- **Cile**'
- **Kazakhstan**'
- **Thailandia**';

paesi partner affidati a Expertise France nel quadro della fase III del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT:

- Benin*
- Burkina Faso*
- Camerun*
- **Guiana**'
- Filippine*
- Costa d'Avorio*
- Senegal*
- Togo*.

Tra questi, paesi partner da considerare più maturi (pronti per iniziare i lavori finalizzati all'uscita graduale)

1. Burkina Faso
2. Costa Rica
3. Malaysia
4. Filippine
5. Senegal
6. Zambia

* : paesi precedentemente coinvolti nella tabella di marcia nell'ambito della fase II del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT

' : paesi ad hoc precedentemente coinvolti nell'ambito della fase II del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT

grassetto: nuovi paesi partner nel quadro della fase III del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT